*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 246**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 20 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO

## DECRETI PRESIDENZIALI

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2012.

**Autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di vari Enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni – INGV ed altri.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il turn-over delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

Visto il citato decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 66, comma 14, il quale prevede che «Per il quadriennio 2011-2014 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016»;

Visto il comma 11, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità;

Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni sulle modalità di autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche agli enti di ricerca pubblici di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca;

Visto l'art. 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti» che stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell' art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo assunto, nella definizione delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato economico»;

Visto il comma 2-*bis*, dell'art. 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato in data 10 agosto 2011 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal quale emerge che il regime delle assunzioni per gli Enti di ricerca, è diversificato per i due anni di riferimento (anno 2010 turn over 100%, anno 2011 turn over 20%) ed inoltre sono differenti, per i due anni, le modalità di calcolo del budget delle assunzioni, tenuto conto dei risparmi derivanti dalle cessazioni, e degli oneri che ne derivano, attese le disposizioni introdotte dall'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto- legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non

possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Visto l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'art. 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-*bis* secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

Visto l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 7 aprile 2006 il cui art. 15 disciplina le opportunità di sviluppo professionale all'interno del profilo di ricercatore e di tecnologo;

Visto il comma 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 (proroga termini);

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge 13 agosto, 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, da cui deriva che gli enti di ricerca, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visti i successivi commi 4 e 5 del citato art. 1, del predetto decreto-legge n. 138 del 2011 da cui si evince che gli enti di ricerca che non abbiano adempiuto alla riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 13 agosto, 2011 n. 138 le dotazioni organiche dei dirigenti di seconda fascia sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

Considerato che il citato decreto- legge n. 95 del 2012, in particolare l'art. 2, comma 1, dispone che: «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»;

Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1, si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che l'art. 2, comma 6 del succitato decreto prevede che «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012, non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi».

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 che proroga al 31 dicembre 2012, tra gli altri, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti di ricerca, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'art. 66, comma 14, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità effettiva di posti in dotazione organica;

Vista la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a favore degli enti di ricerca, linee guida per la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni a bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per gli anni 2010 e 2011;

Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali vengono chieste le autorizzazioni ad assumere per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ad effettuare i passaggi di livello all'interno dei profili di cui all'art. 15 del citato CCNL sottoscritto in data 7 aprile 2006, utilizzando le risorse il cui importo è indicato per ogni ente nelle tabelle allegate al presente decreto per ciascun anno di riferimento, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata nota circolare n. 51924/2011;

Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal bilancio consuntivo rispettivamente degli esercizi 2009 e 2010;

Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute negli anni 2009 e 2010, nonché il rispetto del limite dell'80 per cento delle entrate correnti complessive relative al bilancio consuntivo dell'anno precedente, di cui si dà un quadro sintetico nelle tabelle allegate al presente decreto redatte sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;

Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 1 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unità di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2010 sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2009.

2. Gli Enti di ricerca indicati, nella Tabella 2 allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere, a valere sulle risorse relative all'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato ed ai passaggi di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e tecnologo, delle unità di personale indicate per ciascun ente, per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2011 sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

3. Resta fermo, per gli Enti di ricerca che non hanno provveduto, entro il 31 marzo 2012, agli adempimenti di cui all'art. art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto-legge n. 138 del 2011, il divieto sanzionatorio di effettuare assunzioni, a decorrere dalla predetta data, di personale dirigenziale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

4. Resta, altresì, fermo che, in caso di mancata adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, entro il 31 ottobre 2012, gli Enti di ricerca non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti indicati le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

5. Per le progressioni di livello all'interno del profilo professionale di ricercatore e di tecnologo si applica il comma 21, dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

6. Gli Enti di ricerca cui alle Tabelle 1 e 2 allegate sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2013, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'Ente la dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

7. L'onere derivante dalle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 è posto a carico del bilancio di ciascun Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*
PATRONI GRIFFI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2012*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 4*

## Tabella 1

ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2010
(Cessazioni anno 2009 – Budget assunzioni 2010)
(art.66, comma 14 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008)

| Amministrazione | Unità autorizzate | Oneri a regime Assunzioni autorizzate | Risorse cessazione a tempo indeterminato anno 2009 | Budget disponibile calcolato su 100 % Risparmio cessazioni 2009 | entrate correnti anno 2009 | 80% entrate correnti anno 2009 | spesa personale 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) | 9 | € 275.457,00 | € 286.000,00 | € 286.000,00 | € 68.556.756,00 | € 54.845.404,80 | € 43.441.279,00 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) | 117 | € 3.103.649,78 | € 3.122.170,55 | € 3.122.170,55 | € 177.175.383,00 | € 141.740.306,40 | € 137.209.290,00 |
| CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) (di cui n.1 trasformazione da part-time 83,33 % a full-time) | 66 | € 2.720.716,71 | € 2.730.149,56 | € 2.730.149,56 | € 147.272.669,26 | € 117.818.135,41 | € 85.872.002,46 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (ISS) | 81 | € 3.000.312,86 | € 3.013.625,30 | € 3.013.625,30 | € 132.917.299,37 | € 106.333.839,50 | € 101.993.878,59 |

## Tabella 2

ASSUNZIONI DI PERSONALE ANNO 2011
(Cessazioni anno 2010 – Budget assunzioni 2011)
(art.66, comma 14 del D.L.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008)

| Amministrazione | Unità autorizzate | Oneri a regime Assunzioni autorizzate | Risorse cessazione a tempo indeterminato anno 2010 | Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2010 | entrate correnti anno 2010 | 80% entrate correnti anno 2010 | spesa personale 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) | 3 | € 137.200,86 | € 717.568,60 | € 143.513,72 | € 72.368.419,00 | € 57.894.735,20 | € 42.678.791,00 |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) | 24 | € 1.006.353,84 | € 5.178.909,68 | € 1.035.781,94 | € 174.341.699,00 | € 139.473.359,20 | € 122.366.908,00 |
| CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) | 14 | € 652.506,26 | € 4.352.390,32 | € 870.478,06 | € 129.689.602,23 | € 103.751.681,78 | € 80.462.392,06 |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (ISS) | 24 | € 641.387,48 | € 3.381.064,77 | € 676.212,95 | € 135.430.771,97 | € 108.344.617,58 | € 104.935.634,72 |

**12A11113**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

**Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sant'Agnello (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rosa La Ragione è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 settembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Agnello (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rosa La Ragione.

Roma, 26 settembre 2012

*Il Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**12A11111**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

**Scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Salsomaggiore Terme (Parma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Paolo De Biagi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 settembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salsomaggiore Terme (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo De Biagi.

Roma, 26 settembre 2012

*Il Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

**12A11112**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 2012.

**Scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria e nomina della commissione straordinaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Reggio Calabria, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate a seguito di accertamenti approfonditi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e agli interessi della collettività e determina lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio al grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Reggio Calabria e disporre il conseguente commissariamento per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Reggio Calabria è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dr. Vincenzo Panico - prefetto;

dr. Giuseppe Castaldo - viceprefetto;

dr. Dante Piazza - dirigente dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, a riposo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2012*
*Registro n. 6, Interno, foglio n. 392*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Reggio Calabria, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

**Premesse**

Come noto, le indagini condotte, ormai da anni, dalla magistratura hanno consentito di accertare la presenza di organizzazioni malavitose sul territorio comunale, che risulta ripartito in "locali", al cui interno operano unitariamente famiglie criminali dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, all'estorsione ed al controllo delle attività economiche e degli appalti insistenti nella provincia reggina. L'elevata potenzialità criminogena della 'ndrangheta è anche ascrivibile alla capacità di tessere rapporti con il mondo imprenditoriale e delle istituzioni, con l'intento di influenzare e condizionare il regolare svolgimento delle relazioni sociali ed economiche per renderle asservite agli interessi delle cosche, anche mediante l'inserimento nel tessuto economico legale di imprese all'apparenza lecite. Del resto, è noto che la 'ndrangheta abbia una forte propensione a "fare impresa" ovvero a gestire, in forme imprenditoriali moderne, iniziative ad alto rendimento economico attraverso l'inserimento negli ambienti della finanza e della politica grazie ad una fitta rete di rapporti e di cointeressenze. La capacità penetrativa e di condizionamento della 'ndrangheta nei confronti delle amministrazioni locali è, peraltro, dimostrata dal fatto che la Calabria è una tra le regioni nelle quali si è registrato il maggior numero di provvedimenti di scioglimento dei Comuni per infiltrazioni di tipo mafioso. Le recenti attività giudiziarie hanno, inoltre, fatto emergere una nuova caratteristica organizzativa della mafia calabrese connessa all'assoluta centralità decisionale della c.d. "provincia" di Reggio Calabria, organismo piramidale chiamato a governare gli assetti dell'intera compagine criminale ed al quale competono tutte le scelte strategiche dell'organizzazione.

In tale contesto ambientale opera l'Amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni svoltesi nel maggio 2011, che si è trovata a svolgere il proprio mandato elettivo in un situazione di difficoltà economica, la cui particolare gravità è stata rilevata sia dai Servizi Ispettivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo della Calabria che ha, in particolare, evidenziato la presenza di criticità ed irregolarità contabili, sintomatiche di una situazione di squilibrio strutturale dell'Ente locale, potenzialmente in grado di determinarne il dissesto economico-finanziario.

Tale situazione è stata, tra l'altro, oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica che ha avviato un procedimento penale a seguito del decesso del responsabile del settore finanze e tributi, per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione di dati contabili e di bilancio, relativamente al periodo 2008-2010. Nell'aprile 2011, la Procura ha altresì nominato un collegio di consulenti tecnici che hanno riscontrato disfunzioni nell'organizzazione interna, spese prive di copertura finanziaria, occultamento del disavanzo di bilancio, giacenze di cassa utilizzate per pagare spese differenti rispetto a quelle previste, irregolarità nel conferimento di incarichi a funzionari interni e a professionisti esterni e, soprattutto, la forte esposizione debitoria con presenza di debiti fuori bilancio ed entrate sovrastimate.

**Le circostanze all'origine dell'accesso**.

Il prefetto di Reggio Calabria, a seguito dell'adozione della misura cautelare restrittiva della libertà personale, disposta dall'autorità giudiziaria nei confronti di un consigliere comunale del comune di Reggio Calabria, nonché in relazione alle risultanze di diverse operazioni di polizia giudiziaria che hanno coinvolto direttamente o indirettamente altri amministratori dell'ente, ha disposto, con proprio decreto n. 178/2012 del 20 gennaio 2012 - i cui termini sono stati successivamente prorogati - l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa.

Al termine dell'attività ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto, sentito in data 24 luglio 2012 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è pronunciato all'unanimità, ha redatto l'allegata relazione del 26 luglio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

**La contiguità tra gli organi di governo e la struttura amministrativa del comune di Reggio Calabria e la criminalità organizzata.**

La contiguità tra gli attuali organi del comune di Reggio Calabria e la criminalità organizzata (contiguità che si pone, come si avrà modo di evidenziare più oltre, in una linea di continuità con quella di alcuni esponenti della precedente amministrazione) è desumibile da una serie di circostanze particolarmente significative emerse a seguito dell'attività di indagine svolta dalla commissione di accesso, compendiata in una relazione, corredata peraltro da numerosi e significativi allegati, la cui ampiezza ha richiesto un'attenta ed approfondita disamina.

In primo luogo, viene in rilievo il già menzionato arresto di un amministratore, accusato di appartenere ad associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile ad una delle locali cosche con il precipuo compito, evidenziato dalla magistratura, di porsi, all'interno dell'amministrazione comunale, come referente per la soluzione di problemi e il soddisfacimento di bisogni collettivi, utilizzati poi strumentalmente dalla 'ndrangheta per accrescere il proprio consenso sul territorio.

A ciò si aggiunga che, nel corso di un processo contro membri di una delle cosche del reggino, è emersa la grave circostanza che un consigliere di maggioranza - attualmente presidente del consiglio comunale, e già assessore nella precedente consiliatura – ha partecipato alle esequie funebri di un noto esponente della 'ndrangheta in occasione delle quali il questore *pro tempore* aveva emanato un'apposita ordinanza con cui vietava il trasporto della salma in forma pubblica e solenne. In ordine al predetto soggetto, due pentiti hanno dichiarato, nel corso di udienze dibattimentali svoltesi di recente, che la cosca di appartenenza, il cui boss era il succitato defunto, ha appoggiato elettoralmente il suddetto amministratore già a partire dalle consultazioni amministrative del 2007; del resto, risulta che la moglie del predetto amministratore, fra l'altro nipote di un affiliato alla 'ndrangheta, abbia prestato attività lavorativa per la figlia di un boss appartenente alla medesima cosca 'ndranghetista, rimasto ucciso in un agguato mafioso.

Sono stati inoltre documentati, nel corso di indagini relative ad un procedimento penale, i diretti rapporti di frequentazione tra un consigliere comunale in carica e un soggetto vicino alla locale cosca collegato con un dipendente comunale finalizzati a promuovere, da parte dell'ente che gestisce l'edilizia popolare, indebiti interventi in favore degli occupanti di alloggi popolari.

Inoltre, nei confronti di alcuni amministratori trovano peso situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere plausibile l'ipotesi di una loro soggezione alla criminalità organizzata, anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non si è risolto nell'avvio dell'azione penale o nell'adozione di misure individuali di prevenzione.

E', altresì, estremamente significativo che negli anni fra il 2007 e il 2010 lo studio commerciale, riconducibile all'attuale sindaco, abbia effettuato attività di consulenza fiscale – tributaria a favore della società mista alla quale il Comune, in forza di un contratto di servizio stipulato il 28 febbraio 2005, aveva affidato la manutenzione e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente. Tale società, di cui il Comune detiene il 51% del capitale sociale, è risultata, come si vedrà meglio in seguito, fortemente condizionata dalla criminalità organizzata, tant'è che la stessa è stata sciolta e posta in liquidazione a seguito dell'emissione il 28 giugno 2012 da parte della locale Prefettura di un'interdittiva antimafia nei confronti del socio privato della municipalizzata (misura di prevenzione in ordine alla quale il T.A.R. di Reggio Calabria ha rigettato la domanda cautelare con ordinanza del 13 settembre 2012, n. 135, evidenziando *"l'ampiezza e gravità del quadro risultante dagli accertamenti riferiti nella relazione della Prefettura del 3 settembre 2012"*). A tal ultimo riguardo, è emblematico che l'amministrazione comunale abbia atteso l'emissione della cennata interdittiva per procedere allo scioglimento della società mista nonostante che già nel corso del 2011 alcune indagini giudiziarie, nel cui ambito è stato tra l'altro tratto in arresto l'ex direttore operativo della società mista in parola – recentemente condannato in primo grado alla pena di 16 anni di reclusione - avevano fatto emergere fortissimi segnali di infiltrazione.

A ciò si aggiunga che l'attuale primo cittadino di Reggio Calabria è stato, fino al 2002, sindaco effettivo di una società il cui socio, quasi totalitario, risulta altresì contitolare di un'ulteriore società che detiene una significativa partecipazione azionaria nella società attinta dal provvedimento interdittivo sopra menzionato. Peraltro, il succitato socio ha altresì una partecipazione in un'ulteriore società che annovera, fra gli altri soci: il padre di un assessore dell'attuale giunta, di cui si parlerà più diffusamente in seguito, dimessosi a cagione dell'arresto della madre della compagna con la grave accusa di favoreggiamento della latitanza di un noto esponente mafioso; il padre del presidente del consiglio di amministrazione della società municipalizzata, più sopra menzionata; un soggetto, il cui fratello ricopre l'incarico di più stretto ed autorevole collaboratore dell'attuale sindaco di Reggio Calabria ed il cui coniuge risulta avere svolto attività professionale per conto di altra società municipalizzata che gestisce il settore della raccolta dei rifiuti e che annovera fra i propri fornitori diverse imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss mafioso nonché numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati.

Sono, inoltre, indicativi di un substrato di cointeressenze tra amministratori e criminalità, foriero di possibili interferenze o condizionamenti della volontà dell'ente, i vincoli parentali di tre consiglieri con persone contigue alle cosche o gravate da vicende penali per associazione di tipo mafioso, nonché le frequentazioni di un altro consigliere con un affiliato alla criminalità organizzata reggina.

Detta condizione ricorre, inoltre, in relazione alla circostanza che un cospicuo numero di dipendenti comunali, di cui alcuni impiegati in uffici di diretta collaborazione dell'attuale sindaco, sia legato da vincoli parentali o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata, ovvero sia gravato da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa. Per quanto attiene poi all'assetto organizzativo del comune, è da rilevare che l'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevedeva che fosse il sindaco, su proposta del competente assessore, ad attribuire gli incarichi di responsabile di unità organizzativa di II e III livello ai dipendenti comunali, in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in consonanza al principio generale di separazione fra politica e amministrazione, riserva tali compiti ai dirigenti. Orbene, nonostante che il Ministero dell'interno avesse espresso l'avviso che il disposto del citato art. 17 non fosse conforme alla disciplina normativa e contrattuale vigente, la precedente amministrazione comunale non si attivò per apportare le conseguenti modifiche alla previsione regolamentare mentre l'attuale giunta, solo a distanza di tempo, ha deliberato una modifica di tale parte del regolamento; è, tuttavia, significativo che l'attuale formulazione della norma regolamentare mantenga, comunque, a carico del personale dirigente, un obbligo di consultazione preventiva, sebbene non vincolante, del potere politico che comporta, di fatto, un'interferenza nelle competenze della struttura amministrativa che si pone in contrasto con la legislazione di settore.

**La conseguente compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa**

Il protrarsi del rapporto di *"contatto tra Amministrazione e criminalità organizzata"*, per usare le parole della giurisprudenza (cfr T.A.R Lazio, sez I, sentenza 18 giugno 2012, n. 5606), ha determinato un'oggettiva compromissione della funzionalità dell'ente; gran parte dell'azione amministrativa è, infatti, caratterizzata da una evidente *mala gestio* ovvero inerzia che ha creato le condizioni per una permeabilità, da parte del crimine organizzato, di settori di attività, da considerarsi cruciali ai fini dell'affermazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della cosa pubblica.

In particolare, per quanto attiene il settore dei lavori pubblici, non risulta che l'ente abbia adottato particolari iniziative volte a prevenire possibili influenze della 'ndrangheta, quali, in special modo, la sottoscrizione di strumenti pattizi finalizzati a potenziare la tutela dell'amministrazione; in tale senso, è alquanto sintomatica la circostanza che il comune di Reggio Calabria non abbia rinnovato la convenzione con la Stazione unica appaltante provinciale, scaduta nel settembre 2010; il ricorso a tale strumento convenzionale avrebbe consentito, infatti, di fruire dei controlli antimafia anche nelle ipotesi dei contratti sotto soglia e nelle fattispecie dei sub appalti e lavori per importi frazionati e sarebbe stata effettiva dimostrazione della volontà dell'ente di contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata (cfr., in tale senso, Cons. Stato, sez. VI, sentenza 1 giugno 2010, n. 3462).

Del resto, è ormai acquisizione consolidata che i principali strumenti di prevenzione antimafia nel settore delle opere pubbliche sono proprio quelli di natura pattizia. E' quindi emblematico che, in una realtà contraddistinta dalla pervasività della criminalità organizzata nello specifico settore, l'ente non abbia fatto ricorso a tale diffusa ed efficace misura antimafia. In tal senso è significativo che, attualmente, su 97 comuni della provincia, solo 15 non hanno aderito alla stazione unica appaltante per lo svolgimento di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Concorre a delineare un quadro di cointeressenze la circostanza, tipica nelle amministrazioni ove si rinvengono forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente, che i lavori relativi ad opere pubbliche del biennio 2011-2012 siano stati affidati, in gran parte a trattativa privata e a cottimo fiduciario, ad un ristretto numero di ditte. Nella specie, in oltre la metà dei casi, le predette ditte presentano collegamenti diretti o indiretti con le locali organizzazioni criminali.

Anche un rilevante numero di affidamenti diretti sono stati effettuati in favore di aziende con controindicazioni di tipo mafioso.

Il condizionamento dell'ente risulta evidente in occasione della scelta dell'impresa cui affidare l'esecuzione degli interventi straordinari in alloggi del patrimonio edilizio di un rione comunale. In base a una determina del responsabile del settore progettazione ed esecuzione LL.PP. del febbraio 2011, è stata selezionata, a trattativa privata, una ditta individuale, preferita ad altra pur in assenza di verbali di gara dai quali fosse possibile desumere la corretta esecuzione del sorteggio, necessario in quanto erano state presentate offerte identiche. Il relativo contratto è stato stipulato nel luglio 2011. Rileva che il titolare dell'impresa ha stretti vincoli di parentela con un soggetto vicino ad una delle locali cosche. Si tratta del medesimo personaggio coinvolto insieme al consigliere comunale attualmente in carica nella vicenda relativa agli interventi in favore degli occupanti di alloggi di edilizia popolare. Sono stati riscontrati anche legami parentali del titolare della ditta con altro soggetto affiliato ad un clan operante nella zona della locride.

Un altro esempio tipico del modo di operare del comune riguarda quattro interventi commissionati ad un'azienda attiva nel settore della fabbricazione di strutture metalliche; le relative determine dirigenziali del comune interessano un arco temporale che va dal 2010 al dicembre 2011, nel corso del quale le due ultime amministrazioni si sono avvicendate. Una delle cariche all'interno della ditta è affidata ad una persona che, dal novembre 2009, riveste la qualifica dirigenziale all'interno di una delle principali società municipalizzate del comune, recentemente coinvolta in vicende giudiziarie, ed è stretto parente di un soggetto controindicato.

Del pari significativo è l'affidamento, con determina del settore programmazione LL.PP. del 13 ottobre 2011, degli interventi per la realizzazione di una passerella di attraversamento di un corso d'acqua ad una ditta - il cui socio-amministratore è parente di un affiliato alla locale cosca - nei confronti della quale la prefettura di Reggio Calabria aveva emesso, in data 13 marzo 2010, una informativa antimafia a carattere interdittivo, trasmettendola alla locale Stazione unica appaltante provinciale; tale circostanza attribuisce ulteriore rilievo al mancato rinnovo della convenzione relativa alla stazione unica appaltante.

Inoltre, si evidenzia che in numerose procedure di aggiudicazione risulta presente, in qualità di componente dei collegi di gara, un funzionario del settore appalti e contratti del comune che vanta legami parentali con esponenti malavitosi o con soggetti ad essi contigui. In particolare, un suo stretto congiunto è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, in concorso con dipendenti del comune di Reggio Calabria, che attiene all'indebito rilascio di provvedimenti concessori per speculare nel campo immobiliare.

Alcune recenti operazioni di polizia hanno, peraltro, evidenziato il particolare interesse manifestato dalle organizzazioni criminali al mondo delle associazioni costituite senza scopo di lucro. Tale interesse trova conferma nella presenza di soggetti vicini ad ambienti criminali in alcune associazioni *no profit* che hanno ottenuto dal comune l'affidamento di servizi nel settore delle politiche sociali.

Uno degli affidamenti riguarda la gestione di un parco assegnata ad una ATI, di cui fa parte un consorzio costituito da cooperative al cui interno sono presenti soggetti gravati da precedenti, anche per reati associativi di stampo mafioso, nonché cooperative che nel tempo avevano presentato elementi pregiudizievoli ai fini antimafia.

Un altro esempio di collusioni con associazioni infiltrate riguarda alcuni servizi affidati, con determine del settore politiche sociali in data 26 aprile 2011, 13 ottobre 2011 e 13 febbraio 2012, tutti ad uno stesso consorzio

che si occupa di assistenza in materia socio-sanitaria. Detto consorzio ha rapporti con il comune fin dal 2006 ed al suo interno è presente un soggetto che ha stretti vincoli parentali con un affiliato ad una delle locali cosche.

Anche la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata costituisce un esempio della scarsa operosità dell'amministrazione comunale, in un settore dove la solerzia negli adempienti è imposta dalla necessità di restituire i predetti beni alla fruizione della collettività. E', al proposito, emblematico il caso di un fabbricato confiscato ad un noto boss locale nel 2004 e consegnato al comune nel novembre 2007, in vista della sua destinazione ad usi sociali. La vicenda evidenzia una situazione del tutto peculiare, ampiamente documentata, che, pur originata dalla precedente amministrazione, si è sviluppata anche dopo l'insediamento dell'attuale. Sebbene nel novembre 2010 il comune di Reggio Calabria avesse segnalato che presso i locali erano in corso lavori di ristrutturazione, a seguito di accertamenti della polizia municipale emergeva che il bene era occupato da stretti congiunti del boss locale, destinatario della misura, e l'immobile non era interessato da alcun intervento. Nel mese di maggio 2012, il comune informava l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che l'immobile risultava ormai libero da persone e cose. La circostanza non è risultata veritiera in quanto il comune aveva segnalato locali diversi rispetto a quelli confiscati che erano, invece, ancora occupati dai familiari dell'esponente criminale.

L'atteggiamento, più o meno consapevole, del comune nella vicenda è sintomatico dell'acquiescenza dell'ente ad interessi di natura criminale ove si consideri che l'Agenzia, già il 15 novembre 2011, con nota indirizzata all'amministrazione, aveva inequivocabilmente individuato i locali confiscati attraverso l'indicazione dei dati catastali. La compagnia dei carabinieri di Reggio Calabria, nel maggio 2012, ha accertato che l'immobile in questione era ancora occupato dai familiari del boss.

Lo sviamento dell'attività del comune in favore degli ambienti criminali e l'incapacità dell'ente di gestire le ordinarie questioni amministrative emergono, in modo altrettanto emblematico, nella vicenda del trasferimento arbitrario da parte dei negozianti all'ingrosso nella nuova sede del mercato non ancora completata. Nel novembre 2011, infatti, i titolari delle aree mercatali si sono trasferiti autonomamente nella nuova struttura, senza che una tale disposizione fosse stata impartita dal comune in quanto quest'ultima necessitava ancora di interventi di completamento. Detti lavori, solo molti mesi dopo il trasferimento, sono stati assegnati, con procedure negoziali semplificate, essendo stati giudicati di estrema urgenza. Va rilevato che dette procedure sono state espletate nel mese di maggio 2012, allorquando la commissione d'accesso aveva già iniziato ad operare. Il ritardo sull'intervento da parte del comune, in un settore fra l'altro particolarmente delicato e per cui la disciplina di settore prevede delle specifiche attenzioni per quanto riguarda le misure di contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, è sintomatico di un assoggettamento dell'ente agli interessi criminali. Infatti, è stato appurato che alcuni degli operatori economici titolari dei contratti di concessione dei magazzini della vecchia area, poi trasferitisi nella nuova, sono contigui ai sodalizi criminali reggini.

E' significativo anche il fatto che la precedente giunta avesse adottato, nel marzo 2010, una delibera, approvata dal consiglio comunale, per l'esenzione dal pagamento dei canoni di affitto dei magazzini a causa dell'insufficienza degli spazi mercatali, nonché delle carenze strutturali e sanitarie della vecchia area. Per l'anno 2011, la precedente giunta, adducendo le stesse motivazioni, ha proposto una proroga dell'esenzione, sottoponendola all'approvazione del consiglio comunale, per il periodo necessario a consentire il trasferimento del mercato nella nuova sede e, comunque, per l'arco temporale massimo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011. A seguito del mancato pronunciamento del consiglio sulla questione, il dirigente responsabile del settore, nel febbraio 2012, ha formalmente manifestato l'intendimento di recuperare le somme dovute per il 2011, ricevendo in risposta l'invito a predisporre gli atti necessari da sottoporre all'organo politico, rinnovando così la prassi più volte riscontrata dalla commissione di accesso secondo cui all'organo politico viene ad essere riservata una competenza sull'attività amministrativa di natura gestionale.

Inoltre, nonostante i problemi ed i puntuali richiami resi nel tempo all'ente dalla Corte dei Conti, sono state riscontrate gravi e permanenti carenze nella capacità di riscossione. Il prefetto di Reggio Calabria ha segnalato in proposito la situazione di inerzia derivante dalla mancata attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato con l'Agenzia delle entrate, confermato nell'agosto 2011, in base al quale il comune si era impegnato a trasmettere all'organo accertatore situazioni di possibile evasione fiscale.

Anche con riferimento alla gestione degli alloggi di edilizia economica popolare, è emerso un comportamento inattivo dell'amministrazione che avrebbe, invece, dovuto svolgere sia un controllo periodico sulla permanenza dei requisiti soggettivi degli occupanti degli alloggi popolari, che adeguati accertamenti circa le persone che effettivamente vi dimoravano; la commissione d'accesso ha, in proposito, appurato che molti intestatari risultano deceduti, emigrati o irreperibili ed un gran numero di occupanti sono gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa.

Del pari significativa è la mancata costituzione dell'Avvocatura civica, nonostante una delibera del 2003 ne prevedesse l'istituzione; seppur all'interno dell'apparato burocratico vi sia un congruo numero di avvocati, l'ente ha provveduto, anche di recente, ad affidare gli incarichi di rappresentanza legale a professionisti esterni.

Il prefetto di Reggio Calabria, nella sua relazione, pone, inoltre, in evidenza la circostanza che numerosi incarichi professionali, anche per cause di importo considerevole, siano stati affidati alla compagna convivente di un assessore dell'attuale consiliatura (del quale si è fatto cenno già in precedenza), iscritta all'Albo professionale solo dall'ottobre 2008. Il predetto professionista è, peraltro, sorella di una persona coniugata con altra gravata da vicende giudiziarie per associazione di tipo mafioso e figlia, come già accennato, di un soggetto nei confronti del quale è stata adottata, il 12 marzo 2012, una misura restrittiva della libertà personale, tuttora in corso, con l'accusa di aver favorito la latitanza di un pericoloso esponente malavitoso. A tal proposito, si evidenzia che, a seguito del predetto provvedimento cautelare, il cennato assessore - che, da evidenze giudiziarie, è risultato essere

perfettamente a conoscenza del contesto familiare di provenienza della compagna - ha rassegnato le dimissioni in data 22 marzo 2012.

A ciò si aggiunga, che un rilevante numero di incarichi professionali risulta essere stato affidato anche dall'attuale amministrazione ad un soggetto che, nominato da quella precedente quale membro del consiglio di amministrazione della società partecipata recentemente sciolta e posta in liquidazione a seguito dell'adozione di una interdittiva antimafia, ne ha ricoperto la carica di presidente; il predetto soggetto risulta, inoltre, figlio del rappresentante legale di una società sottoposta alla misura di prevenzione del sequestro antimafia in quanto riconducibile ad una nota cosca criminale. Appare, inoltre, particolarmente significativa la circostanza che il medesimo componente del citato consiglio di amministrazione abbia assunto - insieme ad altro professionista, a sua volta destinatario di numerosissimi incarichi professionali da parte sia della precedente che dall'attuale amministrazione comunale – la difesa dei proprietari della società attraverso la quale la 'ndrangheta si era infiltrata nel socio privato della società municipalizzata (figli del più volte citato dirigente della stessa).

Solo nel mese di aprile 2012, l'amministrazione comunale ha regolamentato il funzionamento dell'Avvocatura civica, anche se il sindaco, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti organizzativi del settore resta legittimato alla nomina di professionisti, come da statuto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emerge che, anche laddove il comportamento dell'amministrazione non si sia concretizzato in un volontario concorso nei fatti che hanno favorito ambienti controindicati, l'attività amministrativa è risultata, comunque, deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta ad assecondare interessi propri della criminalità organizzata.

Un'amministrazione consapevole dei rischi cui è esposta, in un territorio storicamente a forte presenza delinquenziale, con evidenti riflessi sull'azione amministrativa e sui rapporti socio-economici, non può non attuare ogni misura idonea sia a prevenire che a rimuovere fattori a rischio di infiltrazione mafiosa.

**Le società partecipate**

In siffatto contesto generale, si collocano i rapporti tra il comune e le società partecipate, nei cui confronti l'ente ha contravvenuto agli obblighi di controllo e vigilanza necessari ad assicurare una conduzione amministrativa funzionale agli interessi della collettività.

L'inerzia dell'amministrazione è confermata dagli scarsi risultati ottenuti dalla società che si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, da quella incaricata della riscossione dei tributi e dalla società che effettua sui beni comunali gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, di igiene e pulizia ed altre attività ausiliarie, in una logica di *global service*.

Quest'ultima società, di cui come già detto il comune detiene il 51% del capitale sociale, è connotata dal coinvolgimento in vicende giudiziarie, alle quali anche la stampa ha dato ampio risalto, sfociate, come visto, in una sentenza di condanna in primo grado a carico di un soggetto interno alla società stessa per l'attività di supporto logistico alle azioni criminali di una delle cosche attive in città.

Il socio privato della municipalizzata, che detiene la restante parte del capitale sociale, è stato interessato nel tempo da rivisitazioni societarie, con la cessione di quote di capitale sociale anche ad imprese i cui soci sono stati in qualche caso ritenuti contigui ad ambienti malavitosi. Un'importante operazione di polizia giudiziaria, conclusa il 18 novembre 2011, ha ricostruito l'infiltrazione della criminalità organizzata negli assetti proprietari della partecipata, attraverso una consociata del socio privato, i cui proprietari, per conto del clan attivo sul territorio comunale, sono stretti congiunti del predetto soggetto, interno alla municipalizzata, già arrestato il 5 aprile 2011.

Dall'esame dell'ordinanza di custodia cautelare emerge chiaramente la capacità di un capomafia di incidere sulle scelte e sugli indirizzi commerciali della municipalizzata, attraverso un amministratore locale eletto nel 2002 e nel 2007, arrestato il 31 luglio 2012 con l'accusa di concorso in associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni e corruzione elettorale, aggravati dall'aver favorito un sodalizio mafioso. Peraltro, a seguito di accertamenti investigativi, un considerevole numero di dipendenti della stessa municipalizzata, è risultato contiguo ad organizzazioni 'ndranghetiste.

E' un elemento fattuale la circostanza che la società mista sia stata sciolta - come sopra si è fatto cenno - solo a seguito dell'emissione da parte della prefettura di Reggio Calabria, in data 28 giugno 2012, di una interdittiva antimafia nei confronti del predetto socio privato, essendo stati riscontrati elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità nella società, concretizzatisi in collegamenti personali, economici e familiari tra alcuni componenti della compagine sociale ed esponenti malavitosi. Va sottolineato che l'articolo 3 dello statuto prevedeva lo scioglimento dell'azienda partecipata se a carico del socio privato fossero emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'interesse pervasivo della mafia nel settore sociale ed economico non poteva non essere conosciuto dall'attuale amministrazione - in virtù anche del suaccennato ruolo di consulenza tributaria svolta negli anni passati da una società commercialista riconducibile all'attuale sindaco - che avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione soprattutto agli assetti societari delle partecipate.

Peraltro, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su di un provvedimento di scioglimento di un comune per infiltrazione mafiosa, ha, di recente, affermato che la circostanza che l'amministrazione locale avesse provveduto a sciogliere ed a porre in liquidazione una società mista a seguito dell'emissione nei confronti della stessa di una informativa interdittiva, non fosse idonea ad escludere la persistenza del condizionamento mafioso anche in considerazione del fatto che l'atto di autotutela era stato adottato quando ormai la situazione di compromissione della legalità era emersa pubblicamente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza 15 marzo 2010, n. 1409).

Rileva anche la circostanza che tra i fornitori di altra società partecipata, che opera nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, vi sono imprese direttamente riconducibili al nucleo familiare di un boss

mafioso e che anche in questa società vi sono numerosi dipendenti con precedenti penali, pregiudizi di polizia, frequentazioni o vincoli familiari con ambienti controindicati.

In tale contesto ed in considerazione dello spessore criminale dell'organizzazione 'ndranghetista, alla ricerca di spazi sempre più ampi entro i quali sviluppare le proprie attività delinquenziali, assume un rilievo determinante la circostanza che alcune delle partecipate non abbiano rispettato, contrariamente a quanto affermato dall'attuale sindaco ai componenti della commissione di accesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, la cui finalità è proprio quella di prevenire forme di infiltrazione criminale nell'economia legale e che costituisce un preciso obbligo di legge.

**Conclusioni**

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto che forma parte integrante della presente proposta hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Reggio Calabria che, disattendendo ogni principio di buon andamento, imparzialità e trasparenza, hanno compromesso il regolare funzionamento dei servizi con grave pregiudizio degli interessi della collettività.

Al proposito, va segnalato che la consolidata giurisprudenza amministrativa, nel sottolineare la natura preventiva, e non sanzionatoria, della determinazione di scioglimento, avente peraltro carattere straordinario, ha evidenziato, anche successivamente alla novella dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che la misura dissolutoria ha "*quale presupposto ... solo la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, ma che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori*" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, sentenza 18 giugno 2012, n. 5606).

Giova, peraltro, evidenziare come la compagine amministrativa, eletta all'esito delle consultazioni del maggio 2011, si sia posta su di una linea di continuità rispetto all'amministrazione che ha precedentemente governato la città.

Ed invero, l'avvicendamento tra le amministrazioni che hanno assicurato il governo di Reggio Calabria non ha impresso un'inversione di tendenza nella conduzione del comune, che anzi si contraddistingue per una concreta continuità di azione; in tal senso, è particolarmente significativo che su nove assessori ben quattro erano componenti delle precedenti giunte; inoltre, due degli attuali consiglieri facevano parte della compagine che ha amministrato l'ente dal 2007; appare, inoltre, degna di nota la circostanza che all'interno dell'attuale compagine, siano presenti diversi amministratori (ben sei su nove) già eletti nelle consultazioni del 2002 ovvero del 2007; significativo, infine, risulta il fatto che il sopra citato consigliere comunale, destinatario della misura restrittiva della libertà personale eseguita il 21 dicembre 2011, ha rivestito la carica di consigliere o di assessore dell'ente nelle ultime tre consiliature.

Le indagini della magistratura hanno, come già detto, evidenziato altri elementi di continuità nel rapporto di contiguità con la 'ndrangheta tra le amministrazioni che hanno assicurato il governo del comune di Reggio Calabria negli ultimi anni: i contatti intercorsi tra un soggetto vicino alla locale cosca e un dipendente comunale di cui si è fatto cenno in precedenza, per conto di un assessore dell'attuale giunta, già consigliere nella precedente consiliatura, risultato in rapporti con componenti della consorteria criminale facente capo ad un noto boss mafioso e da cui – secondo le risultanze giudiziarie – ha ricevuto il sostegno elettorale sia nelle consultazioni amministrative del 2007 che in quelle svoltesi nel 2011, nonché i rapporti di parentela di altri due assessori, presenti anch'essi nella precedente amministrazione, con persone contigue a famiglie malavitose.

Ritengo, pertanto, che, alla luce delle superiori considerazioni, frutto di una attenta ed approfondita disamina della complessità degli elementi acquisiti dalla commissione di accesso, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale - che dovrà, altresì, farsi carico dell'onere di verificare che le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali le società partecipate dal comune erogano servizi di interesse pubblico siano esenti da profili di illegittimità e compromissione - sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 9 ottobre 2012

*Il Ministro dell'interno:* CANCELLIERI

*Prefettura di Reggio Calabria*

*Ufficio Territoriale del Governo*

– Organano Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 2324/2012/Segr.Sic. 26 Luglio 2012

Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno

R O M A

OGGETTO **Amministrazione Comunale di REGGIO CALABRIA – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267**

Con lettera di questa Prefettura prot. n. 3760/2011 Segr. Sic. datata 22.12.2011, è stata trasmessa la richiesta di delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

La richiesta, motivata sull'intervenuta esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a carico del > OMISSIS <, indagato per il reato previsto dall'art. 416/bis c.p., quale concorrente esterno ad associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché sulle operazioni di polizia giudiziaria che, negli ultimi mesi, hanno riguardato la predetta Amministrazione, è stata accolta con decreto n. 17102/128/69(39) datato 12 gennaio 2012.

Sulla base della concessa autorizzazione, con decreto prefettizio n. 178/2012/Segr. Sic. del 20 gennaio 2012, è stata nominata la Commissione d'accesso nelle persone del dr. Valerio Valenti – Viceprefetto (ora Prefetto), della dr.ssa Teresa Pace (successivamente sostituita con provvedimento del 27 gennaio 2012 dal Viceprefetto Aggiunto dr. Antonio Giaccari) e del dr. Michele Donega – Capitano della Guardia di Finanza, con l'assegnazione di un termine di tre mesi per l'esecuzione dell'accesso, successivamente prorogato per un analogo periodo di tre mesi con decreto n. 995/2012/Segr. Sic. del 12.4.2012.

La Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questa Prefettura in data 11 c.m.

**********

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è stato eletto nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, che hanno visto l'affermazione del dott. Demetrio ARENA, eletto Sindaco al primo turno, alla cui candidatura erano collegate undici liste, di connotazione politica e di orientamento di centro destra.

L'esordio della nuova Amministrazione è stato caratterizzato da un accentuato contrasto politico tra maggioranza e minoranza, imperniato anche sulle difficoltà derivanti dalla precaria situazione economico–finanziaria dell'Ente.

Occorre rammentare, al proposito, che in data 17 dicembre 2010, la Dirigente del Settore Finanze del Comune si è suicidata tramite ingestione di acido muriatico e che, a seguito di tale evento, è stato possibile evidenziare, in modo inequivocabile, una situazione di grave deficit delle casse comunali, che, tra l'altro, ha determinato conseguenze pregiudizievoli per l'intera attività dell'Ente, non ultima la possibilità di corrispondere i corrispettivi retributivi a favore delle ditte appaltatrici di lavori e servizi.

Al riguardo, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un procedimento penale per l'accertamento di eventuali responsabilità connesse all'asserita dolosa alterazione, nel periodo 2008–2010, di dati contabili e di bilancio, nominando, in data 14 aprile 2011, un collegio di consulenti tecnici che ha depositato una dettagliata relazione in merito. L'indagine amministrativo–contabile è stata svolta dai consulenti nel periodo dal 19 aprile 2011 al 20 maggio 2011 ed ha evidenziato numerose criticità, sotto vari profili: disfunzioni nell'organizzazione interna nell'Ente, spese prive di copertura finanziaria, occultamento del disavanzo di bilancio, giacenze di cassa utilizzate per pagare spese differenti rispetto a quelle previste, irregolarità nel conferimento degli incarichi a funzionari interni ed a professionisti esterni e, soprattutto, la forte esposizione debitoria dell'Ente con presenza di debiti fuori bilancio e di entrate sovrastimate.

Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel mese di giugno 2010, ha disposto una verifica amministrativa–contabile nei confronti del Comune, dalla quale sono emerse irregolarità e carenze, contestate dallo stesso organo ispettivo al Sindaco, con invito ad adottare idonei provvedimenti volti ad eliminare quanto rilevato.

Da ultimo, la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la Calabria, con deliberazione n. 68/2012 depositata in data 31 maggio 2012, ha rilevato "*la presenza di criticità/irregolarità rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, che, in quanto sintomi di una situazione di squilibrio strutturale dell'ente potenzialmente in grado di provocarne il dissesto economico e finanziario, appaiono suscettibili di condurre, in caso di mancata adozione delle necessarie misure correttive, alle conseguenze previste dall'art. 6, comma 2, del d. lgs. 149/2011*".

**********

Il lavoro della Commissione d'accesso ha comportato l'analisi ed il controllo di un elevatissimo numero di atti e documenti, stante l'ampiezza dell'Ente sottoposto ad indagine, nei cui ruoli organici figurano attualmente 1.029 dipendenti ed un numero quasi analogo di soggetti, complessivamente considerato, alle dirette dipen-

denze delle società partecipate "Multiservizi S.p.A.", "Leonia S.p.A." e "Re.G.E.S. S.p.A.".

Il susseguirsi di inchieste giudiziarie - anche durante il periodo di attività della stessa Commissione - che hanno coinvolto, a vario titolo, amministratori e dipendenti comunali - hanno orientato l'attività di controllo verso alcuni particolari settori dell'Amministrazione, specificamente interessati dalle risultanze investigative.

La relazione conclusiva riporta un esaustivo elenco delle predette inchieste giudiziarie, di cui, di seguito, si riporta una sintesi esplicativa:

> OMISSIS <

********

**Amministratori comunali**

Per quanto concerne le posizioni personali dei singoli amministratori comunali, oltre ai già menzionati > OMISSIS <, la Commissione ha accertato le ulteriori cointeressenze fra organizzazioni 'ndranghetiste ed esponenti del civico consesso:

> OMISSIS < menzionato nell'operazione di p.g. convenzionalmente denominata > OMISSIS <, nella quale è emersa la vicinanza di quest'ultimo ai germani, imprenditori > OMISSIS <,in detta operazione, è stato tratto in arresto con l'accusa di associazione mafiosa.

> OMISSIS < controllato nel 2008 e nel 2010 con > OMISSIS <, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa > OMISSIS <".

> OMISSIS < menzionato dal collaboratore di giustizia > OMISSIS < in relazione all'inchiesta sull'omicidio > OMISSIS < e indicato quale "prestanome" della consorteria criminale > OMISSIS < nell'ambito del proc. pen. n. > OMISSIS <.

> OMISSIS < Nell'ambito del processo penale denominato > OMISSIS < è stata acclarata la partecipazione del > OMISSIS < Si è altresì accertato che il predetto > OMISSIS < ha ottenuto 600 voti di preferenza nella circoscrizione elettorale > OMISSIS < ove risulta particolarmente accentuata l'influenza criminale della famiglia > OMISSIS <.

> OMISSIS < nipote acquisita del boss mafioso > OMISSIS <", già latitante, sorvegliato speciale e fratello di > OMISSIS < attuale "reggente" della cosca > OMISSIS <.

> OMISSIS < nipote non convivente di > OMISSIS < già diffidato e sorvegliato speciale di P.S. e figlio di > OMISSIS < ritenuto elemento di primo piano della criminalità organizzata.

> OMISSIS < figlio non convivente di > OMISSIS < condannato per furto aggravato, reati contro la P.A. ed altro. Cugino di > OMISSIS <, sopra menzionato.

> OMISSIS < imputato nel proc. pen. n. > OMISSIS < per avere realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali non pericolosi nonché deferito in stato di libertà in data > OMISSIS <, per aver favorito la latitanza di > OMISSIS <, ritenuto elemento di spicco della cosca mafiosa > OMISSIS <. Il > OMISSIS < ha ottenuto ben > OMISSIS < di preferenza nella consultazione elettorale nel quartiere > OMISSIS <, dove risulta particolarmente accentuata l'influenza della predetta cosca.

********

La Commissione ha altresì svolto una analisi particolarmente accurata su tutta la struttura burocratica-amministrativa del Comune, articolata in Settori, Servizi ed Uffici (tale ripartizione è prevista nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 914/98). Al riguardo, ha rilevato preliminarmente come l'art. 17 del citato Regolamento prevedesse originariamente in capo al Sindaco la potestà di attribuire gli incarichi di *responsabile di unità organizzativa* (ciò in violazione al disposto di cui all'art. 107 T.U.EE.LL.) e che solo a seguito di apposito parere reso dal Ministero dell'Interno in data 8.6.2010, recepito - con ritardo - con delibera giuntale n. 275 del 13 dicembre 2011, è stata apportata la modifica con attribuzione della competenza ai singoli Dirigenti dell'Ente (sentito – comunque - preventivamente il Sindaco e l'assessore con delega al personale).

**Settore Organizzazione e Risorse Umane**

Per quanto riguarda il Settore "Organizzazione e Risorse Umane", gli accertamenti svolti con la collaborazione del Gruppo di Supporto alla Commissione[1], ha permesso di accertare la presenza di diversi dipendenti gravati da precedenti e/o pregiudizi di p.g. per reati di natura associativa, ovvero che hanno vincoli/rapporti di parentela e/o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata. Nel rimandare alla esaustiva analisi contenuta nella relazione, si segnalano, in particolare:

[1] Nominato con decreto prefettizio Prot. nr. 995/2012/Segr.Sic. del 12 aprile 2012 e composto da rappresentanti delle FF.PP

> OMISSIS < nel Settore > OMISSIS <, già diffidato e sorvegliato speciale di P.S., affiliato in seno alla cosca mafiosa facente capo al > OMISSIS <, esponente di spicco della 'ndrangheta calabrese;

> OMISSIS < , arrestato in data > OMISSIS < unitamente ad altre otto persone quali esponenti della cosca > OMISSIS <;

> OMISSIS < deferita in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale del latitante > OMISSIS <, elemento di spicco della omonima consorteria criminale;

> OMISSIS <, coniugata con > OMISSIS <, sorvegliato speciale di P.S., arrestato in data > OMISSIS < con l'accusa di associazione di tipo mafioso;

> OMISSIS <, cugina di > OMISSIS < alias > OMISSIS <, capo dell'omonima cosca, attualmente ristretto in regime carcerario ex art. 41 bis O.P.;

> OMISSIS <, coniugata con > OMISSIS < (in regime carcerario ex art. 41 bis O.P.), soggetto collocato al vertice dell'omonima consorteria mafiosa;

> OMISSIS <, dall'anno 2005 al 2010 notato e/o controllato diverse volte in compagnia di soggetti - anche di primo piano – ritenuti affiliati alla cosca > OMISSIS <;

> OMISSIS <, condannato all'ergastolo ed impiccatosi > OMISSIS < nonché nipote di > OMISSIS <, esponente di spicco della cosca > OMISSIS <, anch'egli deceduto > OMISSIS < mentre era sottoposto al regime ex art. 41 bis O.P. e cugina di > OMISSIS <, ritenuti elementi di spicco della suindicata consorteria mafiosa;

> OMISSIS <, cognato dei fratelli > OMISSIS <, entrambi condannati per associazione di tipo mafioso, in atto sottoposti alla sorveglianza speciale di P.S.;

> OMISSIS <, figlia di > OMISSIS < arrestato in data > OMISSIS < in quanto ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso, affiliato alla cosca degli > OMISSIS < ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca mafiosa;

> OMISSIS <, coniugato con > OMISSIS < la quale è nipote di > OMISSIS <, in atto detenuto, già capo dell'omonima cosca mafiosa nonché cognata di > OMISSIS < in atto alle dipendenze della soc. Multiservizi S.p.A.;

> OMISSIS <, nipote di > OMISSIS < , già capo dell'omonima cosca mafiosa, in atto detenuto (condannato all'ergastolo).

I dipendenti > OMISSIS < risultano sospesi dal servizio poiché destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito della c.d. Operazione > OMISSIS <, sopra citata, in quanto ritenuti responsabili di associazione per delinquere, corruzione ed abuso d'ufficio.

**Settore Finanze e Tributi**

Il Settore Finanze e Tributi - già diretto nel periodo 2002-2010 dalla dr.ssa Orsola Fallara - suicidatasi nel dicembre 2010 - è oggetto di accertamenti ed ispezioni giudiziarie ed amministrative avviate successivamente alla morte della sopra citata Dirigente. L'intera attività negoziale del Comune ed il regolare funzionamento

dei servizi sono inevitabilmente condizionati dalla precarietà della situazione finanziaria, i cui aspetti critici si sono delineati in seguito alla verifica amministrativa-contabile disposta dal Ragioniere Generale dello Stato in data 9 giugno 2011. Dal lavoro svolto dagli ispettori sono risultate palesi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci per il periodo 2006-2010, tali da determinare un disavanzo di amministrazione prossimo ai 170 Meuro. L'occultamento di un risultato di amministrazione fortemente negativo, protratto nel tempo, ha condotto il Comune ad una grave crisi di liquidità affrontata attraverso un continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed all'utilizzazione incontrollata di entrate a carattere vincolato (indebitamento improprio - violazione dell'art. 202 T.U.EE.LL.).

La grave alterazione dei documenti contabili e di bilancio relativi agli anni 2008-2009-2010, costituisce invece oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica, nel cui ambito, come sopra detto, > OMISSIS <.

Il predetto Ufficio giudiziario ha avviato nel frattempo un altro procedimento penale > OMISSIS < finalizzato all'individuazione delle responsabilità derivanti dall'omesso versamento da parte del Comune di ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2010 ( pari ad euro 6.196.478,00).

Anche dal punto di vista della capacità di riscossione dell'Ente, nonostante i puntuali richiami resi in passato dalla Corte dei Conti, sono state riscontrate gravi carenze. In tal senso ed a titolo di esempio viene richiamata la mancata attuazione dell'accordo di collaborazione stipulato con l'Agenzia delle Entrate nell'aprile 2009[2]: in base a detto accordo il Comune si impegnava a trasmettere all'organo accertatore le segnalazioni aventi ad oggetto fatti di verosimile evasione fiscale, con la contropartita della attribuzione di una somma di importo pari ai tributi statali riscossi a seguito dell'attività di accertamento svolta. Ad oggi, non risulta che il Comune abbia effettuato alcuna segnalazione alla Agenzia delle Entrate, sulla base del detto accordo.

La Corte dei Conti, con la citata deliberazione n. 68/2012, ha imposto una rilevante mole di adempimenti al Comune, il mancato rispetto dei quali è elemento sufficiente perché si proceda all'emissione della dichiarazione di dissesto finanziario ed al conseguente scioglimento degli organi elettivi. In ossequio a tale perentoria disposizione, la Giunta comunale, con deliberazione n. 183 del 20 giugno 2012, ha approvato lo schema di rendiconto 2010, evidenziando un disavanzo di amministrazione pari ad euro 118.462.284,82.

**Settore Patrimonio**

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha inteso provvedere al recupero della crisi di liquidità avviando un procedimento di dismissione del patrimo-

[2] Confermato nell'agosto 2011.

nio immobiliare[3]. Il Piano di dismissione è stato avviato con avviso pubblicato in data 25.8.2011 e, secondo quanto comunicato dal Settore Patrimonio, avrebbe prodotto un incasso – per l'anno 2011 – pari ad euro 6.211.212,48. La Commissione d'accesso, tuttavia, ha rilevato in detto ambito alcune criticità, sia per quanto riguarda il mancato controllo periodico sulla permanenza dei requisiti soggettivi degli occupanti degli alloggi, sia per gli omessi accertamenti -nel tempo- sulle persone che effettivamente vi dimorano. Infatti, da un riscontro eseguito dal Gruppo di supporto alla Commissione, si è acclarato che dei 3.850 intestatari di alloggio popolare, 620 risultano deceduti, 44 sono emigrati e 4 risultano irreperibili. Inoltre, in > OMISSIS < casi i predetti occupanti risultano gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa.

Anche la tematica della gestione ed utilizzazione dei *beni confiscati alla criminalità organizzata* registra una scarsa iniziativa da parte del Comune (in un settore nel quale, invece, la solerzia negli adempimenti è di primaria importanza). In particolare, è stata esaminata la situazione relativa ad un bene confiscato al boss > OMISSIS < per detto immobile, in data 8.11.2010 l'Ente segnalava di aver avviato alcuni interventi di ristrutturazione; in realtà da controlli di polizia effettuati successivamente, è risultato che gli appartamenti confiscati non solo non erano interessati da lavori di ristrutturazione ma erano ancora occupati dalla sorella e dalla madre del prevenuto.

**Settore Urbanistica**

Anche per le attività di competenza del Settore Urbanistica si registra una condizione di sostanziale inattività da parte del Comune, come confermato in sede di audizione personale dal > OMISSIS < [4]. Analoga stasi è stata riscontrata nell'esame delle pratiche relative ai piani di lottizzazione. Per questa materia è stata rilevata la singolare prassi in uso al Comune prima dell'assunzione di servizio > OMISSIS < in base alla quale il precedente Dirigente > OMISSIS < mandare deserta la seduta[5].

**Sportello Unico per le Attività Produttive**

L'analisi della Commissione sull'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive si è incentrata, quale dato sintomatico della incapacità dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria di gestire adeguatamente le problematiche esistenti, sulla vicenda relativa alla realizzazione della nuova area mercata-

[3] I cui proventi possono essere tuttavia utilizzati in termini di cassa per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.

[4] Il quale, fra l'altro, ha evidenziato i vantaggi economici che sarebbero potuti derivare all'Ente da un esercizio sollecito e puntuale dei compiti d'istituto per quanto riguarda, ad es., la riscossione degli oneri concessori.

5 > OMISSIS <

le sita in loc. Mortara di Pellaro - realizzata con i fondi del c.d. Decreto Reggio, ma non ancora completata.

Gli assegnatari degli spazi mercatali, pur se la nuova struttura risulta di fatto, incompleta, hanno deciso autonomamente di trasferirsi nella nuova area sin dal mese di novembre 2011, senza che il Comune abbia assunto alcuna decisione per impedire detto arbitrario trasferimento (salvo richiedere al Prefetto di Reggio Calabria di esaminare la questione in occasione di una riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica). Solo in data 22 maggio 2012 il Comune ha deciso di espletare le procedure negoziali per l'affidamento dei lavori di completamento della struttura. Gli accertamenti svolti sui soggetti assegnatari delle predette aree hanno tuttavia evidenziato > OMISSIS < risultano contigui a sodalizi criminali attivi in città.

Sintomatica della scarsa attenzione dimostrata dal Comune in ordine alle attività mercatali è, altresì, la situazione di diffuso abusivismo che si registra per il mercato cittadino che si tiene quotidianamente in Piazza del Popolo[6].

**Settore Avvocatura Civica**

Presso il Comune di Reggio Calabria non risulta formalmente costituita la sezione dell'Avvocatura civica, nonostante una delibera del 2003 ne prevedesse l'istituzione: solo nel 2008 la Giunta ha approvato lo schema di un avviso pubblico per la manifestazione d'interesse diretta alla formazione di una short list di avvocati[7]. In data 30 aprile c.a. viene finalmente approvato il Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura civica, ma, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti organizzativi del settore, il Sindaco, per Statuto, è ancora legittimato alla nomina dei professionisti cui affidare incarichi legali di rappresentanza dell'Ente. Si richiama a questo proposito quanto sopra riportato in merito alla nomina dell'avv. > OMISSIS < di numerosi incarichi di rappresentanza legale, anche per cause di importi considerevoli[8]. Si precisa, infine, che all'interno della struttura organica del Comune prestano servizio circa 20 avvocati.

**Settore Politiche Sociali**

Il settore Politiche Sociali assorbe una notevole quota delle risorse finanziarie dell'Ente (pari a circa il 18,51% del totale). Per tale motivo, l'interesse delle cosche criminali si è indirizzato con particolare attenzione sulle iniziative assunte in tale

---

[6] > OMISSIS < nonostante le richieste di maggiore controllo rivolte nell'occasione al rappresentante dell'Amministrazione comunale presente alla seduta, non risulta che sia stata assunta alcuna iniziativa in merito, tenuto conto che una recente operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato al sequestro in loco di oltre 3860 prodotti recanti marchi contraffatti.

[7] Per i quali, tuttavia, veniva dapprima previsto e successivamente eliminato il requisito dell'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense

[8] > OMISSIS <

ambito[9]. Gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare la presenza di numerosi soggetti gravati da precedenti penali (e/o di polizia) di carattere associativo, anche mafioso, impiegati all'interno di associazioni e cooperative destinatarie di affidamenti da parte del Comune di Reggio Calabria. Fra questi, si richiamano gli affidamenti concessi al > OMISSIS < arrestato > OMISSIS < per associazione mafiosa.

In altro caso, con determinazione > OMISSIS <, fra le cui compagini associate risultano cooperative nelle cui fila sono presenti soggetti contigui ad organizzazioni mafiose[10].

**Settore Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici**

Anche il Settore Lavori Pubblici risulta fortemente condizionato dalla pesantissima situazione debitoria in cui versa l'Ente, e, di conseguenza, ne subisce rilevanti limitazioni sull'operatività e sul funzionamento. Dal punto di vista delle attività di prevenzione antimafia, è stato accertato che il Comune non ha aderito alla sottoscrizione di strumenti pattizi[11] diretti al potenziamento delle relative tutele e, pur avendo aderito nel 2009 alla Stazione Unica Appaltante Provinciale (S.U.A.P.) costituita presso la Provincia, ha deciso, alla scadenza del 30 settembre 2010, di non rinnovare la convenzione, rinunciando, per ciò stesso, alla possibilità di beneficiare di specifici controlli nel delicato settore dei lavori pubblici (e delle forniture), anche in ipotesi di contratti sotto soglia e nelle fattispecie di sub-appalti e lavorazioni minori (per importi frazionati).

Le poche opere pubbliche avviate dall'Amministrazione comunale nel biennio 2011/2012 risultano finanziariamente coperte con introiti derivanti da mutui precedentemente accesi o da finanziamenti erogati da soggetti pubblici. Si è constatato, comunque, che la gran parte delle *procedure negoziate* (trattativa privata e cottimo fiduciario, che, esaminate singolarmente risultano per lo più esenti da gravi irregolarità formali), ovvero 132 casi sui 254 complessivi, sono state aggiudicate ad un ristretto numero di ditte, il 53% delle quali (70 su 132) presentano collegamenti diretti ed indiretti con cosche locali, per un importo complessivo erogato pari ad euro 6.927.923,00 (sui 12.988.629,00 totali). Analogamente, su 76 *affidamenti diretti*, 30 sono stati assegnati a ditte con controindicazioni di tipo mafioso (923.976,00 euro su 2.270.484,00 complessivi). E' ragionevole ritenere, quindi, che il sistema di affidamenti pubblici consente di selezionare, a rotazione, sempre le medesime imprese, determinando l'estromissione di altri operatori economici ed assicurando alle suindicate Ditte un ruo-

[9] Come anche dettagliatamente riportato in alcune recenti operazioni di p.g.

[10] Per quanto riguarda > OMISSIS < il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha precisato – con nota del 27.1.2012 - che è possibile ritenere che > OMISSIS < possa subire le ingerenze delle cosche di 'ndrangheta presenti sul territorio".

[11] Fatta eccezione per un Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2006 in relazione ai lavori di costruzione del Nuovo Palazzo di Giustizia.

lo di riferimento esclusivo nel reclutamento della manodopera, nell'acquisto di materiali, nel noleggio di mezzi e nell'acquisizione di servizi vari.

La Commissione cita, a titolo di esempio, la vicenda relativa alla aggiudicazione dei lavori per > OMISSIS <, affidati alla ditta > OMISSIS <[12], preferita ad altra Ditta pur in assenza di verbali di gara dai quali fosse possibile desumere la corretta esecuzione del sorteggio, necessario stante la presentazione di identica offerta da parte di quest'ultima.

Da ultimo, nell'ambito dei *lavori complementari* di cui all'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, si è rilevato come l'Amministrazione comunale li abbia talvolta affidati direttamente al medesimo operatore economico che svolge i lavori principali (applicando lo stesso ribasso della procedura di selezione), altre volte invece, li ha affidati a ditte diverse mediante il ricorso al cottimo fiduciario (senza però indicare in dettaglio le ragioni tecnico-amministrative richieste dalla normativa per giustificare tale scelta - art. 57 comma 5 l. cit.).

In numerose procedure di aggiudicazione si è registrata la partecipazione, in qualità di componente del collegio di gara, > OMISSIS <, che vanta collegamenti di parentela con esponenti di rilievo del clan > OMISSIS <.

**Società partecipate**

I rapporti fra il Comune e le società partecipate, in particolar modo con la Multiservizi S.p.A. e Leonia S.p.a., presentano palesi caratteri di anomalia. Se infatti (come è stato riferito sopra), recenti vicende giudiziarie hanno evidenziato l'infiltrazione mafiosa all'interno delle attività gestionali della Multiservizi S.p.A. [13], altrettanto allarmanti appaiono le incapacità dimostrate dall'Ente in termini di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi resi dalle partecipate. Tenuto conto che la Leonia S.p.A. e la Multiservizi S.p.A., nell'anno 2011 hanno assorbito quasi il 20% delle risorse spese dall'Ente, se ne deduce la gravità delle omissioni ascrivibili al Comune.

Si richiamano, a titolo di esempio, gli scarsi risultati conseguiti dalla Leonia S.p.A. in materia di raccolta differenziata (11,53% per l'anno 2011), i non encomiabili risultati ottenuti dalla Re.G.E.S. S.p.a. in tema di riscossione tributi e, inoltre, la scarsa qualità e quantità degli interventi manutentivi effettuati dalla stessa Multiservizi S.p.A. Con tale ultima Società l'Ente risulta impegnato in un logorante confronto teso a definire l'esatto contenuto del sinallagma contrattuale: la partecipata, valendosi della genericità delle clausole del Contratto di Servizio sottoscritto con il Comune, tende a considerare qualunque intervento reso alla stregua di attività di *straordinaria amministrazione*, cui il Comune è tenuto -ovviamente - a riconoscere un maggior esborso di denaro a titolo di corrispettivo. La Giunta comunale, tuttavia, > OMISSIS <.

---

[12] Cognata di > OMISSIS <, soggetto ritenuto affiliato alla cosca > OMISSIS <.

[13] Nei confronti del cui socio di minoranza (Soc. Gestione Servizi Territoriali s.r.l.), si ricorda, questa Prefettura ha recentemente emesso certificazione antimafia > OMISSIS <.

Analogo livello di litigiosità si registra in riferimento ai rapporti con > OMISSIS <, i cui rappresentanti giustificano gli scarsi risultati > OMISSIS < .

La scarsa capacità di controllo del Comune su tali società è di tutta evidenza: basti pensare -ad es.- alle ripetute manifestazioni di piazza organizzate negli ultimi mesi dai dipendenti delle medesime, spesso diretti da improvvisati capi-popolo che riescono a coinvolgere le maestranze fino a far loro interrompere –arbitrariamente- l'esecuzione dei servizi. Sintomatico appare anche lo scarso radicamento delle associazioni sindacali all'interno delle classi operaie delle predette società. Di particolare rilievo il fatto che fra i dipendenti di queste sono risultati numerosi i collegamenti con contesti criminali: > OMISSIS <.

Altra caratteristica peculiare che denota la scarsa capacità di vigilanza dell'Ente sulle partecipate, risiede nel mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Sia > OMISSIS <, infatti, nell'effettuare i pagamenti in favore dei propri fornitori, non rispettano > OMISSIS <. Inoltre, > OMISSIS < (ciò in violazione alle disposizioni di cui all'art.1 comma 735 della legge n. 296/2006 in materia di "pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori"). Analogamente, viene evidenziata la violazione del disposto di cui all'art. 8 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 - convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della legge n. 111/2011 - che prevede "Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica": i relativi dati di bilancio, infatti, non risultano aggiornati e, in alcuni casi, neanche pubblicati.

Per quanto riguarda, da ultimo, la soc. > OMISSIS <, viene precisato che gli Ispettori della Ragioneria Generale dello Stato, nel corso delle verifiche condotte nei mesi di giugno e luglio 2011, hanno rilevato che "la ridotta efficacia di riscossione, già estremamente bassa in termini assoluti, si è praticamente dimezzata dal 2006 al 2009, > OMISSIS <. In ragione di tale inattività, si sono accumulati negli anni crediti tributari ed extratributari di assoluto rilievo > OMISSIS <.

La relazione redatta dai Commissari comprende una dettagliata trattazione delle realtà societarie delle partecipate: > OMISSIS <, per le quali vengono tracciate le cointeressenze societarie e familiari dei relativi rappresentanti, oltre le contiguità ad organizzazioni mafiose degli stessi e dei relativi dipendenti e fornitori.

**Conclusioni**

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere gravemente compromessa la capacità amministrativa e gestionale del Comune di Reggio Calabria, condizionata da una esposizione debitoria estremamente rilevante e palesemente incapace, in diversi settori, di attuare una sana politica di rigore e sviluppo.

L'analisi complessiva della situazione politico-gestionale dell'Ente, come tratteggiata dalla Commissione d'accesso, induce peraltro a considerare l'ipotesi di una

volontà specifica di non instaurare percorsi virtuosi e di non opporre un freno alla possibile intromissione, nelle articolazioni burocratiche, di personaggi collegati alla criminalità organizzata. Tale determinazione deriverebbe non già -e non solo- da una forma (più o meno diffusa) di incapacità amministrativa, quanto piuttosto da un adeguamento tacito e supino ad una situazione ormai risalente nel tempo e divenuta oggi difficilmente fronteggiabile.

L'omessa attivazione di meccanismi di difesa preventiva in settori nevralgici, fra i quali, si ricorda, > OMISSIS < ha reso il Comune decisamente permeabile a condizionamenti esterni.

I collegamenti degli amministratori comunali con le cosche dominanti del reggino, accertati grazie alle operazioni di polizia giudiziaria sopra menzionate, sono un esempio della aggressione della mafia al livello istituzionale più alto del governo cittadino. Prova ne sia anche la presenza di numerosi dipendenti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia anche a carattere associativo, o, comunque, imparentati con soggetti collegati alle organizzazioni malavitose.

Esempi indicativi si rinvengono nelle figure > OMISSIS <.

In quasi tutte le ripartizioni burocratiche del Comune, è stata rilevata una traccia indelebile di un collegamento con le cosche locali ed in molti servizi espletati si è registrata la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio.

A fronte di tale generalizzata e opprimente presenza, l'Amministrazione non è risultata avere alcun tipo di iniziativa utile e concreta di contrasto, non avendo prodotto alcun atto di seria opposizione al fenomeno criminale. Esempio eclatante è dato dalla vicenda relativa > OMISSIS <.

Altro esempio è dato > OMISSIS <.

L'impressione di fondo che deriva dalla complessiva analisi della situazione, è > OMISSIS <.

E' evidente, peraltro, che pensare di poter risollevare le sorti cittadine in una realtà così complicata e, per molti aspetti, asservita ad interessi privati (e illeciti) anziché pubblici, appare impresa decisamente improba.

E', quindi, chiaro che la situazione descritta, analizzata in sede di riunione > OMISSIS <, rientra, a parere di questa Prefettura, nei dettami di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94, rinvenendosi quegli elementi "concreti, univoci e rilevanti" di condizionamento criminale previsti dalla legge.

**Al proposito, si rammenta l'opinione ormai consolidata in giurisprudenza in base alla quale in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi** la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per lo scioglimento degli organi elettivi (C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; IV, 4 febbraio 2003 n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).

In tale problematica situazione, come sopra detto, le intromissioni della criminalità organizzata appaiono talmente ramificate e pervasive, che non risultano opponibili con il mantenimento della situazione attuale.

Quale considerazione ulteriore, nel richiamare il prossimo avvio della nuova forma istituzionale di governo della "Città Metropolitana di Reggio Calabria", si ritiene indispensabile, ove venisse concordato sull'ipotesi di scioglimento proposta, di garantire a questa Città la nomina di una Commissione Straordinaria per un periodo di diciotto mesi, in modo da permettere l'avvio di importanti attività di riforme istituzionali, funzionali e strutturali.

In particolare, la terna commissariale dovrà necessariamente rivedere gran parte delle attività procedimentali attualmente poste in essere nei vari Settori dell'Ente, in modo da eliminare il disordine amministrativo oggi esistente e creare quindi i presupposti per il ripristino ed il mantenimento della legalità. A tal fine, sarà indispensabile attuare dei controlli specifici sull'intera struttura burocratico-amministrativa, avviando le opportune azioni disciplinari e, ove necessario, inoltrando all'Autorità Giudiziaria le relative denunce penali. > OMISSIS <.

Da ultimo, nel richiamare quanto riportato dalla Commissione d'accesso in merito alle contiguità del personale dipendente con le organizzazioni criminali, si segnala la posizione > OMISSIS <.

> OMISSIS < induce a ritenere sussistenti > OMISSIS < le condizioni di cui all'art. 143 – comma 5 – del Testo Unico Enti Locali.

Si allega:

- relazione della Commissione d'accesso consegnata a questa Prefettura in data 11 luglio 2012.

IL PREFETTO
(Piscitelli)

12A11178

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2012.

**Ripartizione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza, nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del d.P.C.M. 29 febbraio 2012.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Viste le attribuzioni della speciale Commissione, prevista dallo Statuto di Autonomia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in ordine alle norme di attuazione relative alla procedura di modifica, per la Provincia di Bolzano, dell'assetto degli organici teorici ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Considerato che la speciale procedura sopra citata è stata avviata;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e le tabelle C e D ad esso allegate;

Visto l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni riguardanti la rideterminazione delle dotazioni organiche dei Ministeri;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 2010, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale non dirigenziale nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, ad esito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2009, conseguente alla riduzione effettuata ai sensi dell'art. 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 2 comma 1-*ter*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede la soppressione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze e dispone, tra l'altro, che il personale in servizio presso le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze è trasferito, a domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo, ovvero è assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010, che disciplina la riallocazione delle funzioni, nonché delle attività svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, o presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al dieci per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, cui seguirà un decreto ministeriale, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione;

Visto l'art. 1, comma 3, lettera *b)* del citato del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che dispone una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, sono esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo gli uffici di livello dirigenziale non generale, i dirigenti ad essi preposti ed il personale delle aree delle Segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che non sono, pertanto, rientrati nel computo delle posizioni dirigenziali oggetto della riduzione, nonché nel calcolo della spesa di personale sulla quale è stata operata la riduzione, nella misura del dieci per cento, prevista dalla citata normativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119, del 23 maggio 2012, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle aree, con il quale, nella Tabella A, sono state individuate n. 712 posizioni di livello dirigenziale non generale e, in ordine al personale non dirigenziale, n. 5.732 unità di area terza, n. 6.252 unità di area seconda, n. 661 unità di area prima, per un totale complessivo di n. 12.645 unità;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legge 27 giugno 2012, n. 87, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 27 giugno 2012;

Tenuto conto che l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di personale nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione;

Ritenuto che il processo di riordino delle Ragionerie territoriali dello Stato, a seguito dell'art. 2, comma 1-*ter*, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, risulta in fase di completamento, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legge 27 giugno 2012, n. 87;

Tenuto conto che la dotazione organica degli uffici periferici, stante il processo di riorganizzazione *in itinere*, può essere definita soltanto in via provvisoria, al fine di assicurare, comunque, adeguati livelli di funzionalità dei servizi;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009;

Preso atto che sulla proposta di ripartizione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di livello non generale nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze sono ripartite secondo la tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le dotazioni organiche del personale delle aree nei Dipartimenti e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate secondo la tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le dotazioni organiche del personale delle aree degli uffici territoriali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sono definite, per sede, secondo l'allegata tabella C.

Art. 4.

Le dotazioni organiche del personale delle aree delle Commissione Tributarie, escluse dal taglio dei posti in organico, a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono ripartite, per sede, secondo l'allegata tabella D.

Art. 5.

Con decreto ministeriale successivo all'adozione dei provvedimenti di riordino dell'amministrazione economico-finanziaria, previsti dal decreto legge 27 giugno 2012, n. 87, citato in premessa, saranno ridefinite le dotazioni organiche degli uffici centrali e territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo competenti.

Roma, 8 agosto 2012

*Il Ministro:* GRILLI

*Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2012*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 95*

**Allegato all'art. 1** **TABELLA A**

**Ripartizione della Dotazione Organica del Ministero dell'economia e delle finanze – personale appartenente alla qualifica dirigenziale di livello non generale**

| | Dipartimento del Tesoro | Ragioneria Generale dello Stato | | Dipartimento dell'Amministrazione Generale e dei Servizi ed UDCOM | Dipartimento delle Finanze | | SSEF | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uffici Centrali | Uffici Territoriali | | Uffici Centrali | Commissioni Tributarie | | |
| Dir. Non Gen. | **77** | **298** | **116** | **103*** | **85** | **19** | **14** | **712** |

**Di cui 30 UDCOM*

**Allegato all'art. 2** **TABELLA B**

**Ripartizione della Dotazione Organica del Ministero dell'economia e delle finanze – personale delle aree**

| | Dipartimento del Tesoro | Ragioneria Generale dello Stato | | Dipartimento dell'Amministrazione Generale e dei Servizi ed UDCOM | Dipartimento delle Finanze | | SSEF | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Uffici Centrali | Uffici Territoriali | | Uffici Centrali | Commissioni Tributarie | | |
| Area III | 475 | 1.265 | 1.795 | 691 | 478 | 976 | 52 | 5.732 |
| Area II | 373 | 923 | 2.488 | 1.104 | 219 | 1.089 | 56 | 6.252 |
| Area I | 32 | 59 | 223 | 146 | 41 | 157 | 3 | 661 |
| Totale Aree | **880** | **2.247** | **4.506** | **1.941** | **738** | **2.222** | **111** | **12.645** |

**Allegato all'art. 3** **TABELLA C**

## Ragionerie territoriali dello Stato

| | Nuova Dotazione organica | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Agrigento | 18 | 19 | 3 | **40** |
| Alessandria | 19 | 25 | 4 | **48** |
| Ancona | 21 | 29 | 1 | **51** |
| Aosta | 5 | 6 | 1 | **12** |
| Arezzo | 14 | 21 | 1 | **36** |
| Ascoli Piceno | 12 | 14 | 1 | **27** |
| Asti | 7 | 15 | 3 | **25** |
| Avellino | 11 | 26 | 1 | **38** |
| Bari | 47 | 60 | 8 | **115** |
| Belluno | 15 | 13 | 1 | **29** |
| Benevento | 15 | 13 | 3 | **31** |
| Bergamo | 12 | 13 | 1 | **26** |
| Biella+Vercelli | 18 | 21 | 3 | **42** |
| Bologna | 44 | 51 | 4 | **99** |
| Bolzano | 8 | 24 | 2 | **34** |
| Brescia | 16 | 26 | 3 | **45** |
| Brindisi | 9 | 11 | 2 | **22** |
| Cagliari | 29 | 44 | 2 | **75** |
| Caltanissetta + Enna | 20 | 27 | 4 | **51** |
| Campobasso | 17 | 25 | 2 | **44** |
| Caserta | 30 | 38 | 2 | **70** |
| Catania | 23 | 33 | 5 | **61** |
| Catanzaro + Crotone | 27 | 39 | 4 | **70** |
| Chieti | 12 | 15 | 1 | **28** |
| Como + Lecco | 20 | 40 | 2 | **62** |
| Cosenza | 20 | 47 | 2 | **69** |
| Cremona | 8 | 10 | 1 | **19** |
| Cuneo | 15 | 17 | 3 | **35** |
| Ferrara | 12 | 19 | 1 | **32** |
| Firenze+Prato | 36 | 51 | 7 | **94** |
| Foggia | 20 | 27 | 4 | **51** |
| Forlì-Cesena+Rimini | 21 | 35 | 2 | **58** |
| Frosinone | 13 | 33 | 1 | **47** |
| Genova | 31 | 48 | 2 | **81** |
| Gorizia | 8 | 12 | 1 | **21** |
| Grosseto | 11 | 13 | 2 | **26** |
| Imperia | 12 | 12 | 1 | **25** |
| Isernia | 7 | 15 | 1 | **23** |
| La Spezia | 9 | 14 | 1 | **24** |
| L'Aquila | 19 | 38 | 4 | **61** |

| | Nuova Dotazione organica | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Latina | 14 | 24 | 2 | **40** |
| Lecce | 17 | 32 | 2 | **51** |
| Livorno | 11 | 11 | 1 | **23** |
| Lodi+Pavia | 21 | 37 | 2 | **60** |
| Macerata | 10 | 15 | 1 | **26** |
| Mantova | 13 | 15 | 2 | **30** |
| Massa C.+ Lucca | 15 | 18 | 2 | **35** |
| Matera | 10 | 13 | 2 | **25** |
| Messina | 22 | 28 | 2 | **52** |
| Milano | 82 | 88 | 3 | **173** |
| Modena | 11 | 14 | 1 | **26** |
| Napoli | 83 | 140 | 9 | **232** |
| Novara + Verbania | 19 | 23 | 3 | **45** |
| Nuoro | 11 | 14 | 1 | **26** |
| Oristano | 10 | 11 | 1 | **22** |
| Padova | 24 | 19 | 1 | **44** |
| Palermo | 39 | 53 | 8 | **100** |
| Parma | 14 | 22 | 2 | **38** |
| Perugia | 31 | 26 | 3 | **60** |
| Pesaro e Urbino | 10 | 18 | 1 | **29** |
| Pescara | 15 | 15 | 3 | **33** |
| Piacenza | 13 | 8 | 2 | **23** |
| Pisa | 9 | 20 | 2 | **31** |
| Pistoia | 9 | 8 | 1 | **18** |
| Pordenone | 7 | 18 | 2 | **27** |
| Potenza | 22 | 37 | 4 | **63** |
| Ragusa | 12 | 21 | 3 | **36** |
| Ravenna | 6 | 11 | 1 | **18** |
| Reggio Cal.+Vibo Val. | 46 | 52 | 5 | **103** |
| Reggio Emilia | 10 | 10 | 1 | **21** |
| Rieti | 8 | 17 | 1 | **26** |
| Roma | 85 | 107 | 5 | **197** |
| Rovigo | 13 | 15 | 1 | **29** |
| Salerno | 26 | 35 | 6 | **67** |
| Sassari | 14 | 15 | 2 | **31** |
| Savona | 17 | 12 | 2 | **31** |
| Siena | 10 | 16 | 1 | **27** |
| Siracusa | 11 | 15 | 1 | **27** |
| Sondrio | 10 | 8 | 1 | **19** |
| Taranto | 9 | 21 | 1 | **31** |
| Teramo | 14 | 17 | 4 | **35** |
| Terni | 9 | 13 | 1 | **23** |
| Torino | 62 | 76 | 4 | **142** |
| Trapani | 13 | 22 | 2 | **37** |
| Trento | 12 | 36 | 2 | **50** |

| | Nuova Dotazione organica | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Treviso | 23 | 22 | 3 | **48** |
| Trieste | 18 | 30 | 3 | **51** |
| Udine | 19 | 21 | 1 | **41** |
| Varese | 13 | 18 | 1 | **32** |
| Venezia | 28 | 43 | 4 | **75** |
| Verona | 25 | 26 | 2 | **53** |
| Vicenza | 18 | 26 | 2 | **46** |
| Viterbo | 11 | 17 | 3 | **31** |
| **Totale** | **1.795** | **2.488** | **223** | **4.506** |

**Allegato all'art. 4** **TABELLA D**

## Commissioni Tributarie

| | | Nuova Dotazione Organica | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Lazio | Consiglio di Presidenza | 38 | 26 | 8 | **72** |
| Lazio | C.T.C. – Sede di Roma | 18 | 20 | 0 | **38** |
| Abruzzo | C.T.Reg. Abruzzo | 6 | 12 | 2 | **20** |
| Abruzzo | C.T.P. Chieti | 5 | 2 | 1 | **8** |
| Abruzzo | C.T.P. L'Aquila | 6 | 2 | 1 | **9** |
| Abruzzo | C.T.P. Pescara | 5 | 4 | 0 | **9** |
| Abruzzo | C.T.P. Teramo | 4 | 4 | 0 | **8** |
| Basilicata | C.T.Reg. Basilicata | 3 | 2 | 1 | **6** |
| Basilicata | C.T.P. Matera | 5 | 4 | 1 | **10** |
| Basilicata | C.T.P. Potenza | 4 | 3 | 0 | **7** |
| Bolzano | C.T.2gr. Bolzano | 4 | 2 | 0 | **6** |
| Bolzano | C.T.1gr. Bolzano | 5 | 1 | 1 | **7** |
| Calabria | C.T.Reg. Calabria | 10 | 12 | 2 | **24** |
| Calabria | C.T.P. Catanzaro | 7 | 4 | 3 | **14** |
| Calabria | C.T.P. Cosenza | 14 | 16 | 1 | **31** |
| Calabria | C.T.P. Crotone | 3 | 2 | 1 | **6** |
| Calabria | C.T.P. Reggio Calabria | 13 | 12 | 2 | **27** |
| Calabria | C.T.P. Vibo Valentia | 3 | 3 | 0 | **6** |
| Campania | C.T.Reg. Campania | 37 | 43 | 4 | **84** |
| Campania | C.T.P. Avellino | 10 | 4 | 0 | **14** |
| Campania | C.T.P. Benevento | 6 | 9 | 1 | **16** |
| Campania | C.T.P. Caserta | 18 | 17 | 3 | **38** |
| Campania | C.T.P. Napoli | 30 | 53 | 6 | **89** |
| Campania | C.T.P. Salerno | 15 | 17 | 2 | **34** |

| | | Nuova Dotazione Organica | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Area III | Area II | Area I | Totale |
| E. Romagna | C.T.Reg. Emilia Romagna | 10 | 18 | 3 | **31** |
| E. Romagna | C.T.P. Bologna | 8 | 10 | 1 | **19** |
| E. Romagna | C.T.P. Ferrara | 3 | 4 | 2 | **9** |
| E. Romagna | C.T.P. Forlì | 5 | 2 | 0 | **7** |
| E. Romagna | C.T.P. Modena | 5 | 2 | 1 | **8** |
| E. Romagna | C.T.P. Parma | 4 | 7 | 1 | **12** |
| E. Romagna | C.T.P. Piacenza | 7 | 3 | 1 | **11** |
| E. Romagna | C.T.P. Ravenna | 4 | 5 | 1 | **10** |
| E. Romagna | C.T.P. Reggio Emilia | 5 | 4 | 0 | **9** |
| E. Romagna | C.T.P. Rimini | 5 | 1 | 1 | **7** |
| Friuli V.G. | C.T.Reg. Friuli V.G. | 2 | 8 | 1 | **11** |
| Friuli V.G. | C.T.P. Gorizia | 2 | 1 | 1 | **4** |
| Friuli V.G. | C.T.P. Pordenone | 2 | 4 | 1 | **7** |
| Friuli V.G. | C.T.P. Trieste | 4 | 6 | 0 | **10** |
| Friuli V.G. | C.T.P. Udine | 4 | 4 | 1 | **9** |
| Lazio | C.T.Reg. Lazio | 23 | 40 | 10 | **73** |
| Lazio | C.T.P. Frosinone | 7 | 11 | 1 | **19** |
| Lazio | C.T.P. Latina | 8 | 8 | 1 | **17** |
| Lazio | C.T.P. Rieti | 4 | 7 | 2 | **13** |
| Lazio | C.T.P. Roma | 55 | 64 | 7 | **126** |
| Lazio | C.T.P. Viterbo | 6 | 3 | 0 | **9** |
| Liguria | C.T.Reg. Liguria | 11 | 6 | 1 | **18** |
| Liguria | C.T.P. Genova | 9 | 9 | 0 | **18** |
| Liguria | C.T.P. Imperia | 4 | 4 | 1 | **9** |
| Liguria | C.T.P. La Spezia | 4 | 4 | 0 | **8** |
| Liguria | C.T.P. Savona | 5 | 6 | 0 | **11** |
| Lombardia | C.T.Reg. Lombardia | 22 | 36 | 2 | **60** |
| Lombardia | C.T.P. Bergamo | 5 | 4 | 1 | **10** |
| Lombardia | C.T.P. Brescia | 9 | 5 | 1 | **15** |
| Lombardia | C.T.P. Como | 6 | 3 | 1 | **10** |
| Lombardia | C.T.P. Cremona | 6 | 2 | 0 | **8** |
| Lombardia | C.T.P. Lecco | 2 | 4 | 1 | **7** |
| Lombardia | C.T.P. Lodi | 2 | 3 | 0 | **5** |
| Lombardia | C.T.P. Mantova | 5 | 1 | 0 | **6** |
| Lombardia | C.T.P. Milano | 31 | 30 | 1 | **62** |
| Lombardia | C.T.P. Pavia | 5 | 2 | 0 | **7** |
| Lombardia | C.T.P. Sondrio | 2 | 6 | 1 | **9** |
| Lombardia | C.T.P. Varese | 5 | 7 | 0 | **12** |
| Marche | C.T.Reg. Marche | 4 | 7 | 1 | **12** |
| Marche | C.T.P. Ancona | 5 | 5 | 0 | **10** |
| Marche | C.T.P. Ascoli Piceno | 3 | 11 | 0 | **14** |
| Marche | C.T.P. Macerata | 5 | 6 | 1 | **12** |
| Marche | C.T.P. Pesaro | 2 | 5 | 3 | **10** |
| Molise | C.T.Reg. Molise | 5 | 2 | 1 | **8** |

| | | Nuova Dotazione Organica | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Molise | C.T.P. Campobasso | 4 | 4 | 1 | **9** |
| Molise | C.T.P. Isernia | 2 | 5 | 0 | **7** |
| Piemonte | C.T.Reg. Piemonte | 14 | 7 | 2 | **23** |
| Piemonte | C.T.P. Alessandria | 4 | 6 | 1 | **11** |
| Piemonte | C.T.P. Asti | 3 | 1 | 1 | **5** |
| Piemonte | C.T.P. Biella | 2 | 3 | 0 | **5** |
| Piemonte | C.T.P. Cuneo | 3 | 4 | 0 | **7** |
| Piemonte | C.T.P. Novara | 5 | 2 | 0 | **7** |
| Piemonte | C.T.P. Torino | 10 | 10 | 1 | **21** |
| Piemonte | C.T.P. Verbania | 2 | 3 | 0 | **5** |
| Piemonte | C.T.P. Vercelli | 4 | 4 | 0 | **8** |
| Puglia | C.T.Reg. Puglia | 18 | 25 | 8 | **51** |
| Puglia | C.T.P. Bari | 15 | 16 | 4 | **35** |
| Puglia | C.T.P. Brindisi | 4 | 2 | 0 | **6** |
| Puglia | C.T.P. Foggia | 8 | 8 | 2 | **18** |
| Puglia | C.T.P. Lecce | 8 | 12 | 1 | **21** |
| Puglia | C.T.P. Taranto | 7 | 5 | 2 | **14** |
| Sardegna | C.T.Reg. Sardegna | 6 | 6 | 2 | **14** |
| Sardegna | C.T.P. Cagliari | 8 | 4 | 3 | **15** |
| Sardegna | C.T.P. Nuoro | 4 | 2 | 2 | **8** |
| Sardegna | C.T.P. Oristano | 3 | 7 | 1 | **11** |
| Sardegna | C.T.P. Sassari | 3 | 6 | 0 | **9** |
| Sicilia | C.T.Reg. Sicilia | 19 | 37 | 4 | **60** |
| Sicilia | C.T.P. Agrigento | 9 | 8 | 1 | **18** |
| Sicilia | C.T.P. Caltanissetta | 6 | 3 | 2 | **11** |
| Sicilia | C.T.P. Catania | 19 | 21 | 1 | **41** |
| Sicilia | C.T.P. Enna | 6 | 4 | 1 | **11** |
| Sicilia | C.T.P. Messina | 16 | 25 | 1 | **42** |
| Sicilia | C.T.P. Palermo | 15 | 14 | 1 | **30** |
| Sicilia | C.T.P. Ragusa | 7 | 6 | 1 | **14** |
| Sicilia | C.T.P. Siracusa | 10 | 9 | 2 | **21** |
| Sicilia | C.T.P. Trapani | 7 | 6 | 2 | **15** |
| Toscana | C.T.Reg. Toscana | 10 | 19 | 3 | **32** |
| Toscana | C.T.P. Arezzo | 9 | 1 | 0 | **10** |
| Toscana | C.T.P. Firenze | 7 | 13 | 1 | **21** |
| Toscana | C.T.P. Grosseto | 2 | 4 | 0 | **6** |
| Toscana | C.T.P. Livorno | 5 | 3 | 0 | **8** |
| Toscana | C.T.P. Lucca | 8 | 7 | 0 | **15** |
| Toscana | C.T.P. Massa Carrara | 3 | 6 | 0 | **9** |
| Toscana | C.T.P. Pisa | 5 | 7 | 0 | **12** |
| Toscana | C.T.P. Pistoia | 3 | 4 | 0 | **7** |
| Toscana | C.T.P. Prato | 5 | 4 | 0 | **9** |
| Toscana | C.T.P. Siena | 4 | 2 | 0 | **6** |
| Trento | C.T.2gr. Trento | 1 | 6 | 1 | **8** |

| | | Nuova Dotazione Organica | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Area III | Area II | Area I | Totale |
| Trento | C.T.1gr. Trento | 3 | 9 | 1 | **13** |
| Umbria | C.T.Reg. Umbria | 5 | 5 | 0 | **10** |
| Umbria | C.T.P. Perugia | 4 | 4 | 2 | **10** |
| Umbria | C.T.P. Terni | 4 | 4 | 1 | **9** |
| Valle d'Aosta | C.T.Reg. Valle d'Aosta | 2 | 3 | 0 | **5** |
| Valle d'Aosta | C.T.P. Aosta | 2 | 5 | 0 | **7** |
| Veneto | C.T.Reg. Veneto | 9 | 21 | 3 | **33** |
| Veneto | C.T.P. Belluno | 3 | 1 | 1 | **5** |
| Veneto | C.T.P. Padova | 11 | 5 | 1 | **17** |
| Veneto | C.T.P. Rovigo | 2 | 5 | 1 | **8** |
| Veneto | C.T.P. Treviso | 7 | 6 | 2 | **15** |
| Veneto | C.T.P. Venezia | 4 | 5 | 0 | **9** |
| Veneto | C.T.P. Verona | 4 | 5 | 1 | **10** |
| Veneto | C.T.P. Vicenza | 4 | 6 | 0 | **10** |
| **Totale** | | **976** | **1.089** | **157** | **2.222** |

**12A11110**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° ottobre 2012.

**Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Pulmotil G 200 Premix» e «Miclozan 200 Premix».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 giugno 2012, riguardante, nell'ambito dell'art. 35 della sopracitata direttiva 2001/82/CE, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle premiscele per alimenti medicamentosi contenenti 40, 100 o 200 grammi di timilcosina per chilogrammo di premiscela e somministrate ai conigli;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario PULMOTIL G 200 PREMIX, AIC n. 102723, della quale è titolare l'impresa Eli Lilly Italia Spa, con sede in via Gramsci n. 731/733, Sesto Fiorentino (Firenze), e MICLOZAN 200 PREMIX, AIC n. 104086, della quale è titolare l'impresa Ceva Salute Animale Spa, con sede in via Colleoni, 15, Agrate Brianza (Monza-Brianza), devono essere modificate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nell'etichettatura secondo quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata decisione della Commissione del 14 giugno 2012, e devono soddisfare le condizioni di cui all'Allegato IV della decisione stessa. I risultati degli studi di cui all'allegato IV devono essere presentati allo scrivente ministero entro dodici mesi dalla decisione.

A tal fine le società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sopracitati sono tenute a presentare immediatamente la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente, ed a conformare entro centoventi giorni gli stampati delle confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2012

*Il direttore generale:* FERRI

**12A10659**

DECRETO 4 ottobre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Marion Dietl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 30 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Marion Dietl nata a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 27 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 3 luglio 2012 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Me-

dizinische Universität Wien - Austria – in data 3 luglio 2012 alla sig.ra Marion Dietl, nata a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 27 febbraio 1985, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Marion Dietl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

*p. il direttore generale:* PARISI

**12A11103**

DECRETO 4 ottobre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'8 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry nata a Bogotà (Colombia) il giorno 26 settembre 1974, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Médica Especialista en Medicina Física y Rehabilitatión» rilasciato in data 28 maggio 2008 dalla Ministra de Ciencia e Innovación - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa;

Preso atto che la Sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry è stata autorizzata all'esercizio della professione di medico chirurgo con decreto di questo Ministero in data 11 luglio 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 193 del 20 agosto 2012;

Preso atto che la sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry non risulta iscritta in Italia presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Médica Especialista en Medicina Física y Rehabilitatión» rilasciato dalla Ministra de Ciencia e Innovación - Spagna – in data 28 maggio 2008 alla sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry, nata a Bogotà (Colombia) il giorno 26 settembre 1974, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa.

Art. 2.

La Sig.ra Paola Ximena Rodriguez Echeverry in virtù del decreto di riconoscimento citato in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2012

p. *il direttore generale:* PARISI

**12A11104**

DECRETO 4 ottobre 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Giovanna Domenica Procopio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radiodiagnostica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 luglio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Giovanna Domenica Procopio nata a Soverato (Catanzaro) - (Italia), il giorno 5 novembre 1961, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Ακτινοδιαγνωστική» rilasciato in data 20 marzo 2009 con il n. 4195 dalla amministrazione regionale di Atene Pireo - Grecia, al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radiodiagnostica;

Preso atto che la sig.ra Giovanna Domenica Procopio è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nella prima sessione relativa all'anno 1995 svolta a maggio 1996;

Preso atto che la sig.ra Giovanna Domenica Procopio non risulta iscritta in Italia presso un ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Ακτινοδιαγνωστική» rilasciato dalla amministrazione regionale di Atene Pireo - Grecia, in data 20 marzo 2009 con il n. 4195 alla sig.ra Giovanna Domenica Procopio, nata a Soverato (Catanzaro) - (Italia), il giorno 5 novembre 1961, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radiodiagnostica.

Art. 2.

La sig.ra Giovanna Domenica Procopio in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radiodiagnostica previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. *Il direttore generale:* PARISI

**12A11122**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2012.

**Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in rappresentanza della Copagri, del Comitato Inps di Chieti.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 7, comma 10, della legge 29 luglio 2012, n. 122;

Visto il decreto direttoriale della DTL di Chieti n. 11 del 23 novembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Chieti;

Vista la nota del 6 settembre 2012 con la quale la Copagri designa, in sostituzione del sig. Cicchitti Giannicola, la dott.ssa Di Federico Federica in seno alla Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni del comitato INPS;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Federica Di Federico è nominata membro effettivo in sostituzione del sig. Giannicola Cicchitti, in seno alla Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prevista dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/12989, in rappresentanza della Copagri.

L'INPS di Chieti è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 17 settembre 2012

*Il direttore territoriale:* DI MUZIO

**12A11128**

---

DECRETO 2 ottobre 2012.

**Sostituzione di un componente supplente presso la commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza della CISL di Latina.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 2 del 3 febbraio 2010 di ricostituzione della commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, con il quale era stato nominato il sig. Scacchia Agostino, membro supplente in rappresentanza della CISL di Latina;

Vista la nota prot. n. 587/2012-10-01 della CISL di Latina con la quale si chiede la sostituzione del sig. Agostino Scacchia con il sig. Francesco Rossi;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Francesco Rossi è nominato membro supplente in seno alla commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza della CISL di Latina, in sostituzione del sig. Agostino Scacchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 2 ottobre 2012

*Il direttore regionale:* CIGALA

**12A11126**

---

DECRETO 3 ottobre 2012.

**Sostituzione di un componente supplente presso la commissione provinciale di conciliazione di Como.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI COMO

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 243/L della *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262 ed in vigore dal 24 novembre 2010;

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile come sostituito dall'articolo 31 della predetta legge 4 novembre 2010, n. 183;

Visto il proprio decreto n. 1 del 14 gennaio 2011, n. 519 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 febbraio 2011, n. 47 - con cui viene costituita la nuova Commissione provinciale di conciliazione di Como;

Vista la nota della CISL Como prot. n. 845 del 2 ottobre 2012 con la quale viene richiesta la sostituzione di un componente della predetta Commissione provinciale di conciliazione di Como;

Ritenuto di dover procedere per tale sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Cristina Vaccari è nominata componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Como, in sostituzione del sig. Graziano Ma Spero.

Pertanto, la Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro di Como, risulta composta come segue:

| ***PRESIDENTE*** | DIRETTORE della Direzione Provinciale del Lavoro o suo delegato | |
|---|---|---|
| ***DATORI DI LAVORO*** | ***COMPONENTE EFFETTIVO*** | ***COMPONENTE SUPPLENTE*** |
| Confindustria | Dott. Ruggero COLOMBO | Dott. Sergio MARINO |
| Confcommercio | Dott. Felice FRIGERIO | Dott. Claudia AGNELLO |
| Confartigianato | Sig. Giuseppe CONTINO | ===== |
| C.N.A. | ===== | Sig.ra Patrizia BERNASCONI |
| Confagricoltura | Dott. Angelo ONESTI | ===== |
| A.P.I. | ===== | Dott. Sergio ZAULI |
| ***LAVORATORI*** | ***COMPONENTE EFFETTIVO*** | ***COMPONENTE SUPPLENTE*** |
| C.G.I.L. | Sig. Leone RIVARA | Sig. Laura DARGENIO |
| C.I.S.L. | Sig. Francesco QUARTA | Sig. Lezina MAZREKU |
| C.I.S.L. | Sig. Matteo LUPPI | Dott. Cristina VACCARI |
| U.I.L. | Sig. Michele BARRESI | Sig. Davide VALERI |

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, in alternativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla medesima pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Como, 3 ottobre 2012

*Il direttore territoriale:* CAMPI

**12A11127**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 ottobre 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 123 del 27 maggio 2008 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 maggio 2012 e perfezionata in data 28 settembre 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 aprile 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 maggio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

*Il direttore generale:* SANNA

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma/Metodo |
|---|---|
| Acidità totale | OIV-MA-AS 313-01 R2009 |

**12A10837**

DECRETO 2 ottobre 2012.

**Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio chimico merceologico della camera di commercio di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 123 del 27 maggio 2008 con il quale al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 maggio 2012 e perfezionata in data 28 settembre 2012;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 aprile 2012 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio di Roma, ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 5 maggio 2016 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2012

*Il direttore generale:* SANNA

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE 2568/1991 allegato II+ Reg. CE 702/2007 |

**12A10838**

DECRETO 8 ottobre 2012.

**Autorizzazione al laboratorio «Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 4 ottobre 2012 dal laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), via della Albicocche n. 19, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 settembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti S.r.l., ubicato in Pomezia (Roma), via della Albicocche n. 19 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Stefania Maida.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 settembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

*Il direttore generale:* SANNA

| **Denominazione della prova** | **Norma / metodo** |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE 183/1993 |
| Numero di perossidi | Reg. CEE n. 2568/91 allegato III |

**12A11115**

DECRETO 8 ottobre 2012.

**Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale sono state registrate le indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle indicazioni geografiche protette «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 9 febbraio 2006 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 9 febbraio 2006 al Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco con sede legale presso C.C.I.A.A. di Treviso, piazza Borsa, 1 - 31100 Treviso a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la I.G.P. «Radicchio Rosso di Treviso» e per la I.G.P. «Radicchio Variegato di Castelfranco».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 febbraio 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**12A11148**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Centro Sud Installazione strutture metalliche S.c.r.l. in sigla Coop. CE.S.I.S.M. in liquidazione», in Pagani e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione di mancata revisione in data 13 giugno 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 23 novembre 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Centro Sud Installazione Strutture Metalliche S.c.r.l. in sigla COOP. CE.S.I.S.M. - in liquidazione, con sede in Pagani (SA) (codice fiscale n. 03736270657) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Sensini, nato a Salerno, il 14 giugno 1970, ivi domiciliato in via Velia n. 47.

Art. 2.

Al Commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11129**

DECRETO 4 luglio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Morena società cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 2 novembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 marzo 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Morena Società cooperativa a r.l., con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale n. 02334270788) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Rapone, nato a Taranto l'8 aprile 1965, domiciliato in Montalbano Jonico (MT), via Cappuccini n. 65.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11130**

---

DECRETO 4 luglio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Girasole - cooperativa sociale onlus», in San Lucido e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 giugno 2010 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 12 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 24 febbraio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società Il Girasole - Cooperativa Sociale Onlus, con sede in San Lucido (CS) (codice fiscale n. 02343540783) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Rapone, nato a Taranto l'8 aprile 1965, domiciliato in Montalbano Jonico (MT), via Cappuccini n. 65.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11131**

DECRETO 4 luglio 2012.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «La Fattoria Piccola società cooperativa a r.l.», in Altomonte e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 3 novembre 2011 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a realizzare la propria situazione, concluso in data 3 febbraio 2012 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 9 maggio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa del Legale rappresentante, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società La Fattoria Piccola Società Cooperativa a r.l., con sede in Altomonte (Cosenza) (codice fiscale 02422050787) è posta in liquidazione coatta amministrativo, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il rag. Giovanni Rapone, nato a Taranto l'8 aprile 1965, domiciliato in Montalbano Jonico (Matera), Via Cappuccini n. 65.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11133**

---

DECRETO 5 luglio 2012.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agritalia a .r.l.», in Cassano allo Ionio in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il d.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. 10 febbraio 2011, n. 64/2011 con il quale la Società Cooperativa Agritalia a r.l., con sede in Cassano allo Ionio (CS) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio D'Alfonso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 febbraio 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il dott. Marcello Bovi, nato a Palmi (RC) il 22 novembre 1943, domiciliato in Roma, via Ezio n. 43, in sostituzione del dott. Sergio D'Alfonso dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11132**

---

DECRETO 5 luglio 2012.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Idea Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Teramo in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. del 30 settembre 2005, n. 228, con il quale la società cooperativa Nuova Idea Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata, con sede in Teramo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nevio Di Costanzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 8 marzo 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, domiciliato in Roma, Via Liberana n. 17, in sostituzione del dott. Nevio Di Costanzo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11134**

---

DECRETO 5 luglio 2012.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Progetto Millennium Cooperativa Sociale», in Teramo in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.M. dell'8 aprile 2011, n. 154/2011, con il quale la società Progetto Millennium Cooperativa Sociale, con sede in Teramo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alessandro Lefemine ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 9 dicembre 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il dott. Luciano Quadrini, nato a Sora (Frosinone) il 13 luglio 1960, domiciliato in Roma, Via Liberana n. 17, in sostituzione dell'avv. Alessandro Lefemine, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11135**

DECRETO 5 luglio 2012.

**Sostituzione del Commissario Liquidatore della società cooperativa «Adamo 2003 - Società Cooperativa a r.l.», in Cosenza in liquidazione coatta amministrativa.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale decreto ministeriale decreto ministeriale 10 febbraio 2011, n. 63/2011, con il quale la società cooperativa «Adamo 2003 società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cosenza , è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Sergio D'Alfonso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 febbraio 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, il dott. Marcello Bovi, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 22 novembre 1943, domiciliato in Roma, via Ezio n. 43, in sostituzione del dott. Sergio D'Alfonso dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11136**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa sociale integrata Gea Multiservizi 2001», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 27 gennaio 2010 e successiva relazione di mancato accertamento del 21 giugno 2010 effettuati dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e relativi alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Società cooperativa sociale Integrata Gea Multiservizi 2001» con sede in Roma, costituita in data 9 maggio 2001, n. REA RM-979772,

c.f. 06608851009, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Cecilia Rizzica, nata a Roma il 16 gennaio 1074, con studio in Roma, Via Paolo Frisi n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11099**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Dimissione del commissario liquidatore della società cooperativa «La S. Carla 81 società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Quarto.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220/2002;

Visto il D.M. GAB.531 del 25 settembre 2007 con il quale la Società cooperativa «La S. Carla 81 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Quarto (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Giuseppe Guadagno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con nota del 16 gennaio 2012 il succitato commissario liquidatore Avv. Giuseppe Guadagno ha presentato formale rinuncia all'incarico;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare l'Avv. Giuseppe Guadagno dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dell'Avv. Giuseppe Guadagno, nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «La S. Carla 81 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con D.M. 25 settembre 2007 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società cooperativa «La S. Carla 81 Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» con sede in Quarto (Napoli), già sciolta con D.M. 25 settembre 2007, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11100**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Evotek società cooperativa», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 3 ottobre 2011 effettuata dal revisore incaricato dall'U.N.C.I. e relativa alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Evotek Società Cooperativa» con sede in Fabriano (AN), costituita in data 8 maggio 2008, n. REA AN-182806, codice fiscale n. 02378840421, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Etna n. 14 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11101**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Il Sole società cooperativa», in Battipaglia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 5 novembre 2010 e successivo accertamento del 28 dicembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Vista la nota del 31 maggio 2011 con cui l'Amministratore della cooperativa Sig. Aversa Massimo comunicava la volontà di deliberate lo scioglimento anticipato dell'ente;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante la succitata delibera di scioglimento né ha fornito elementi circa l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi e dai quali risulta che la cooperativa non è in liquidazione;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Il Sole - Società Cooperativa» con sede in Battipaglia (SA), costituita in data 10 febbraio 2007, n. REA SA-368845, codice fiscale n. 04458300656, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Giulio Trimboli, nato a Salerno il 17 ottobre 1973, con studio in Salerno, via Francesco Paolo Volpe n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11102**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società «Motortecnica Services - società cooperativa», in Potenza e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 254-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di mancato accertamento del 9 agosto 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «Motortecnica Services - Società cooperativa» con sede in Potenza, costituita in data 20 aprile 2007, C.F. 01675450769, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Valeria Russillo, nata a Picerno (Potenza) il 6 agosto 1975, con studio in via del Gallitello n. 98 - 85100 Potenza, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11119**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società «LA.TA. Costruzioni - società cooperativa», in Montalbano Jonico e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di accertamento del 10 gennaio 2012, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «LA.TA. Costruzioni - Società cooperativa», con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita in data 26 luglio 2005, codice fiscale n. 01122850777, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Valeria Russillo, nata a Picerno (Potenza) il 6 agosto 1975, con studio in via del Gallitello n. 98 - 85100 Potenza, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11120**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Opera Viva - società cooperativa», in Piano di Sorrento e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione dell'8 febbraio 2012, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 214/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Opera Viva - Società cooperativa», con sede in Piano di Sorrento (Napoli), costituita in data 4 ottobre 2001, REA n. NA-663956, codice fiscale n. 07815260638, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Giuseppe Vittoria, nato a Piano di Sorrento (Napoli), il 4 agosto 1964, residente in Sorrento (Napoli), via San Nicola n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11121**

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società «F.lli Azzaro Società Cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art.12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica dell'8 novembre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società «F.lli Azzaro società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita in data 13 marzo 2007, codice fiscale n. 02838730782, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Valeria Russillo, nata a Picerno (Potenza) il 6 agosto 1975, con studio in via del Gallitello n. 98 - 85100 Potenza, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11137**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Galmedia Service Società Cooperativa Sociale», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 gennaio 2012, effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Galmedia Service Società cooperativa sociale» con sede in Olbia (SS), costituita in data 22 giugno 2007, n. REA SS-161360, codice fiscale n. 02266320908, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott.ssa Daniela Manca, nata a Taranto il 27 marzo 1972, con studio in Via Abozzi, n. 28 - 07100 Sassari, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11139**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa allevatori ovini - società cooperativa a r.l.», in Vallermosa e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 26 gennaio 2012, effettuata dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale delle Coop.ve e Mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Cooperativa Allevatori Ovini - Soc. coop. a r.l.» con sede in Vallermosa (CA), costituita in data 28 aprile 1981, n. REA CA-147441, codice fiscale n. 01115720920, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Francesco Manconi, nato ad Abbasanta (OR) il 22 maggio 1972, domiciliato in via Macomer, n. 18 - 09045 Quartu S. Elena (CA), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11140**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della «G.A.I.A Società cooperativa a r.l.», in Barbania e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 22 settembre 2010, effettuato dal revisore incaricato dalla Lega Nazionale delle Coop. e Mutue e relativo alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcune documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «G.A.I.A. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Barbania (Torino), costituita in data 13 settembre 2000, n. REA TO-942982, C.F. 08051270018, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Giuseppina Cislaghi, nata a Rho (Milano) il 10 maggio 1964, residente in Via Giovanni Martina n. 37 - 10156 Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11145**

---

DECRETO 12 settembre 2012.

**Scioglimento della «HIMERA Società cooperativa sociale ONLUS», in Casagiove e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 2 marzo 2012, effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Himera Società Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Casagiove (Caserta), costituita in data 29 marzo 2005, n. REA CE-240945, C.F. 05061001219, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Oreste Trudi, nato a Napoli il 7 novembre 1957, con studio in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11146**

DECRETO 17 settembre 2012.

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «I Romanisti società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2; Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 19 giugno 2012, redatto dai revisori incaricati dall'associazione nazionale di rappresentanza «Un.I.Coop» cui l'ente aderisce, nei confronti della società cooperativa «I Romanisti - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Considerato che in base alla verifica revisionale, l'impianto amministrativo, in particolare il piano dei conti, non consente di distinguere i costi relativi ai soci da quelli dei dipendenti non soci, con la conseguenza che lo stesso sistema amministrativo non consente di distinguere lo scambio mutualistico con i soci rispetto al rapporto con i terzi;

Tenuto conto delle univoche risultanze della relazione ispettiva che attesta una grave difficoltà finanziaria ed economica della cooperativa;

Considerato che, sempre da quanto è emerso in sede ispettiva, la coesione della compagine sociale e la capacità di far fronte alle mutate esigenze del mercato, in un periodo di crisi per il settore dell'editoria, dimostrano la capacità della cooperativa di realizzare lo scopo sociale;

Tenuto conto della circostanza ulteriore, che si aggiunge a quelle innanzi richiamate, che l'assemblea dei soci ha approvato il ripianamento delle perdite ed il bilancio 2011 è in corso di certificazione, usufruendo la cooperativa di contributi per l'editoria ex legge n. 250/1990;

Ritenuto opportuno pertanto, alla luce delle circostanze sopra richiamate, un intervento dell'autorità finalizzato non alla estinzione dell'ente bensì ad una complessiva ristrutturazione economico- amministrativa;

Considerato inoltre che il sia pur grave stato crisi non risulta, allo stato, presentare i caratteri di una indiscutibile irreversibilità;

Considerato che la cooperativa, per mezzo del suo legale rappresentante, ha partecipato al procedimento amministrative con nota pervenuta il 10 settembre 2012 espressamente dichiarando di prendere atto dell'iniziativa ministeriale e di non aver nulla da contro dedurre;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 13 settembre 2012 dalla commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «I Romanisti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 08121571007, costituita in data 4 agosto 2004.

Art. 2.

L'avv. Andrea Maria Paolucci, nato a Salerno il 26 giugno 1965, domiciliato in piazza di San Giovanni in Laterano n. 40 - Roma, è nominato per un periodo di sei mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente perseguendo la finalità del risanamento della cooperativa stessa.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2012

*Il direttore generale:* ESPOSITO

**12A11138**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 settembre 2012.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Macerata.**

IL DIRETTORE REGIONALE
MARCHE E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo della seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici di finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Macerata prot. n. 4725 del 18 settembre 2012 con il quale è stato comunicato che nella giornata del 19 settembre 2012 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 i Servizi di Pubblicità immobiliare non sarebbero stati erogati a causa di lavori dell'ENEL;

Considerato che effettivamente i Servizi di Pubblicità immobiliare di Macerata (ex Conservatoria) non sono stati erogati il giorno 19 settembre 2012 per la causa sopra indicata;

Constatato che il mancato funzionamento dei servizi sopra indicati è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo il mancato funzionamento dell'ufficio dell'ufficio del giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con delibera n. 101/2012 del 21 settembre 2012 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione regionale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, è stato accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento al pubblico del sotto indicato Ufficio, è accertato come segue: Regione Marche;

Ufficio: Agenzia del territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Macerata; giorno: 19 settembre 2012.

Ancona, 25 settembre 2012

*Il direttore regionale:* SABATINI

**12A10656**

## UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2012.

**Modificazioni allo Statuto.**

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione - fatte salve le determinazioni del Senato accademico per quanto di competenza - nell'adunanza del 21 dicembre 2011, intesa ad ottenere l'inserimento nella Tabella «A» dello Statuto degli organici delle Facoltà di scienze politiche e sociali e di economia e giurisprudenza, costituite, rispettivamente, a seguito di accorpamento delle Facoltà di scienze politiche e sociologia e delle Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) ed economia (sede di Piacenza);

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico, nell'adunanza del 23 gennaio 2012;

Visto il decreto rettorale n. 10175 del 19 settembre 2012, recante «Modifiche al regolamento didattico di Ateneo - Accorpamento delle Facoltà di scienze politiche e sociologia e delle Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) ed economia (sede di Piacenza) le quali assumono, rispettivamente, le seguenti denominazioni: Facoltà di scienze politiche e sociali e Facoltà di economia e giurisprudenza».

Decreta:

*Articolo unico*

Nella Tabella «A» di cui all'art. 47 «Organici», Titolo IV «Professori e ricercatori», dello Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* nella parte relativa ai «Posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia»:

1) sono soppresse dall'elencazione delle Facoltà:

Facoltà di scienze politiche 20;

Facoltà di economia (sede di Piacenza) 12;

Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) 15;

Facoltà di sociologia 8;

2) sono aggiunte in calce all'elencazione delle Facoltà, dopo Facoltà di psicologi 11:

Facoltà di scienze politiche e sociali 28;

Facoltà di economia e giurisprudenza 27;

*b)* nella parte relativa ai «Posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia»:

1) sono soppresse dall'elencazione delle Facoltà:

Facoltà di scienze politiche 15;

Facoltà di economia (sede di Piacenza) 16;

Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) 15;

Facoltà di sociologia 12;

2) sono aggiunte in calce all'elencazione delle Facoltà, dopo Facoltà di psicologia 20:

Facoltà di scienze politiche e sociali 27;

Facoltà di economia e giurisprudenza 31;

*c)* nella parte relativa ai «Posti di ricercatore universitario»:

1) sono soppresse dall'elencazione delle Facoltà:

Facoltà di scienze politiche 39;

Facoltà di economia (sede di Piacenza) 15;

Facoltà di giurisprudenza (sede di Piacenza) 15;

Facoltà di sociologia 11;

2) sono aggiunte in calce all'elencazione delle Facoltà, dopo Facoltà di psicologia 28 (2):

Facoltà di scienze politiche e sociali 50;

Facoltà di economia e giurisprudenza 30.

Milano, 20 settembre 2012

*Il pro-rettore vicario:* ANELLI

12A11114

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di opere site nel comune di Cormons

Con decreto interdirettoriale n. 78/2/5/2012 del 13 giugno 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei patrimoniali dello Stato di parte dell'ex sbarramento difensivo denominato «Subida», sita nel comune di Cormons (Gorizia), riportata nel Catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 7, mappali n. 2819/20 - 2819/22 - 2821/51 - 2819/97 - 2818/1 - 2819/102 e 2819/103, per una superficie complessiva di mq. 6.477, intestata al demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa esercito.

**12A11150**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di opere site nel comune di Malborghetto Valbruna

Con decreto interdirettoriale n. 79/2/5/2012 del 13 giugno 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della particella demaniale facente parte dell'ex sbarramento difensivo sito nel comune di Malborghetto Valbruna (Udine), riportata nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 10, mappate n. 1080, per una superficie complessiva di mq 37.211, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**12A11123**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato, di opere site nel comune di Cesana Torinese

Con decreto interdirettoriale n. 80/2/5/2012 del 13 giugno 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle particelle residuali di terreno facenti parte dell'immobile denominato «Strada militare s.s. 24 del Monginevro per Fenils - Monte Chaberton - Clots des Morts», site in frazione di Fenils, località Pra Claud nel comune di Cesana Torinese (Torino), riportate nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 4, mappali n. 157 e 161, per una superficie complessiva di mq 983, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo guerra.

**12A11124**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di opere site nel comune di Pradamano

Con decreto interdirettoriale n. 81/2/5/2012 del 13 giugno 2012 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato delle opere costituenti l'ex sbarramento difensivo denominato «Lovaria», site nel comune di Pradamano (Udine), riportate nel catasto del comune censuario medesimo al foglio n. 13 mappali, n. 168 e n. 169, foglio n. 14, mappali nn. 76 - 111 - 112 - 209 - 75 - 211 e 210, foglio n. 17, mappali nn. 284 - 285 - 286 e 287, per una superficie complessiva di mq 13.620, intestate al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

**12A11125**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Supramox S.P.» 700 mg/g polvere per uso orale per vitelli, suini, polli e tacchini.

*Provvedimento n. 716 del 14 settembre 2012*

Medicinale veterinario SUPRAMOX S.P. 700 mg/g polvere per uso orale per vitelli, suini, polli e tacchini.

Confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 101963015;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 101963027;

secchiello da 4290 g - A.I.C. n. 101963039;

sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963054.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) cod. fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: aggiunta nuove confezioni.

Variazione: modifica tempi di attesa.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'aggiunta di due nuove confezioni:

sacco in poliestere/ALU/PE da 1430 g - A.I.C. n. 101963078;

sacco in poliestere/ALU/PE da 4290 g - A.I.C. n. 101963066.

Le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 101963015;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 101963027;

secchiello da 4290 g - A.I.C. n. 101963039;

sacco da 4290 g - A.I.C. n. 101963054;

sacco in poliestere/ALU/PE da 1430 g - A.I.C. n. 101963078;

sacco in poliestere/ALU/PE da 4290 g - A.I.C. n. 101963066.

A seguito della procedura di revisione del medicinale veterinario indicato in oggetto (d.m. 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per polli e tacchini da 1 a 2 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti carne e visceri:

vitelli: 20 giorni;

suini: 2 giorni;

polli: 2 giorni;

tacchini: 2 giorni.

Uso non consentito in animali che producono uova destinate al consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto concerne la modifica dei tempi di attesa, deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A10657**

### Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossicron 200»

*Decreto n. 133 del 1° ottobre 2012*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario OSSICRON 200 AIC n. 102803, di cui è titolare l'impresa Biovet Europe Srl, con sede in via Callano 161, 70051 Barletta (Bari), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A10658**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 8 giugno 2012.

Con ministeriale n. 36/0013583/MA004.A007/RAG-L-67 del 26 settembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 8 giugno 2012, concernente, l'adozione del Regolamento elettorale per l'elezione del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e, contestualmente l'abrogazione di alcune norme del Regolamento di esecuzione che disciplinavano la medesima materia.

**12A11147**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», registrata con regolamento (CE) n. 1028/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena, presso Camera di commercio, via Ganaceto n. 134, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato che il decreto ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle D.O.P. e I.G.P. ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una D.O.P. o I.G.P. possa essere presentata dal relativo consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio produttori Amarene Brusche di Modena soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Emilia Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Amarene Brusche di Modena», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

**Disciplinare di produzione Amarene Brusche di Modena Indicazione Geografica Protetta**

Art. 1.

*Denominazione*

L'Indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» è riservata esclusivamente alla confettura che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Caratteristiche del prodotto*

Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. presenta le seguenti caratteristiche chimico fisiche:

aspetto esteriore: consistenza morbida, caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri;

indice rifrattometrico a 20° tra 60 e 68 gradi brix;

tenore di aspro caratteristico (acidità), determinato attraverso la misura dell'indice Ph compreso tra 2,5 e 3,5;

Il sapore caratteristico della confettura «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» ha una percentuale minima di zucchero del 60%.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di coltivazione dei frutti e di produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. è rappresentata esclusivamente dal territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, in provincia di Modena e dal territorio limitrofo della Provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna di essa, i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori e dei produttori, nonché attraverso la denuncia tempestiva delle quantità prodotte alla struttura di controllo, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

La materia prima utilizzata per la produzione della confettura di «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. è costituita dai frutti di ciliegio acido provenienti da piantagioni composte dalle seguenti «varietà»: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Ama-

rena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla produzione della confettura a indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire al prodotto le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli di norma usati nella zona di produzione, e cioè tali da garantire un'illuminazione e arieggiamento dell'intera chioma dell'albero. In particolare, la distanza lungo la fila e quella tra le file non deve essere inferiore ai quattro metri, mentre le forme di allevamento devono essere riconducibili a vaso o a fusetto e loro varianti.

La coltivazione non richiede interventi particolari sotto il profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. È praticato l'inerbimento naturale nell'interfilare mentre sulla fila si opera con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle piante che hanno spiccata attitudine ai polloni. È consentita l'irrigazione di soccorso. È vietata, comunque, ogni pratica di forzatura.

La raccolta viene effettuata nel periodo compreso dal 20 maggio al 31 luglio, tenuto conto dell'epoca di maturazione delle singole varietà presenti nel frutteto.

Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche:

colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo;

colore polpa: giallo o aranciato;

colore succo: da incolore a giallastro;

contenuto in zuccheri: > 16° brix;

contenuto in acidi: da medio a medio elevato > 18 g/l acido malico;

resa in succo: > 75%.

In caso di annate con piovosità cumulata superiore a mm 80 nel mese di giugno, rilevata nelle stazioni meteorologiche più vicine agli impianti frutticoli, è consentita una riduzione del tenore zuccherino minimo dei frutti alla raccolta pari a 2° Brix.

La consegna all'azienda di produzione deve essere effettuata entro ventiquattro ore dalla raccolta. Al fine di mantenere le caratteristiche qualitative dei frutti ed evitare l'insorgere di fermentazioni è necessario tenere sotto controllo la temperatura mediante processo di raffreddamento esterno da avviarsi entro due ore dalla raccolta. Il raffreddamento può avvenire attraverso la semplice immersione nei «bins» di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero di sola acqua avente una temperatura non superiore ai 15°C, come pure attraverso l'utilizzo di stazioni mobili di raffreddamento o di celle frigorifere presso i centri di raccolta che assicurino una temperatura esterna variabile tra i 5° e i 15°C.

Nel caso di raffreddamento in acqua (hydrocooling), che può ridurre il tenore zuccherino, nella fase di trasformazione è ammessa una riduzione del tenore zuccherino riscontrato sulla frutta destinata alla trasformazione fino a 2° Brix rispetto al contenuto minimo al momento della raccolta.

Nella preparazione della confettura a indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», al fine di conferire al prodotto le sue peculiari caratteristiche, sono ammesse soltanto le pratiche di produzione tradizionali, riconducibili alla metodologia della concentrazione per evaporazione termica del frutto. La percentuale di frutti utilizzati per la produzione della confettura deve corrispondere alla proporzione minima di gr. 150 per 100 gr. di prodotto finito.

La lavorazione inizia con l'inserimento dei frutti in una passatrice o denocciolatrice, dove questi vengono denocciolati e privati dei piccioli. Succo e frutta vengono quindi avviati al concentratore, dove si aggiunge zucchero saccarosio in percentuale non superiore al 35% in peso del prodotto prima della concentrazione e dove si predispone e si mantiene per almeno 30 minuti una temperatura compresa fra 60°C e 80°C allo scopo di sciogliere lo zucchero.

Non è ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio. Non sono ammessi né coloranti, né conservanti, né addensanti.

La concentrazione per evaporazione può avvenire, oltre che con il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto. Questo secondo metodo è basato su di una depressione interna al concentratore e quindi su di una bollitura a temperatura inferiore compresa tra i 60°C e i 70°C, cosa che permette una riduzione dei tempi di lavorazione.

Per preservare le caratteristiche della confettura, il confezionamento deve avvenire in linea al termine della lavorazione, in modo da evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura Amarene Brusche di Modena I.G.P., dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

L'origine e la reputazione della confettura di «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. vanta una storia plurisecolare dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta quel particolare «saper fare», tramandatosi fedelmente nel tempo, della popolazione del luogo, che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo. Quest'ultimo è basato sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso e l'assenza di ulteriori successivi passaggi di lavorazioni prima del confezionamento.

A dimostrazione della reputazione di cui gode il prodotto in argomento non può non considerarsi l'esistenza di un distretto produttivo, nel territorio di cui all'art. 3, dove, già a partire dagli inizi del secolo scorso, si potevano contare numerose aziende agricole cerasicole oltre a centri di raccolta e frigoconservazione della frutta, nonché diversi laboratori artigianali e piccole e medie aziende di produzione della confettura. Se il primo esperimento di coltivazione intensiva delle piante di ciliegio viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola (v. G. Silingardi «I pionieri dell'economia modenese» in Bollettino della C.C.I.A.A. di Modena, 1963), già nel 1820 è riportata la testimonianza del grande botanico Giorgio Gallesio (*cfr.* il manoscritto «I giornali dei viaggi») che sottolinea l'usanza «di contornare i casolari di campagna di piante di ciliegio allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte» considerata l'esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello familiare nella provincia agricola modenese.

Le antiche e numerose ricette testimoniano nel tempo l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio, sia a livello familiare che artigianale, dalle più antiche, contenute, in particolare, ne «L'arte di ben cucinare et istruire» di Bartolomeo Stefani del 1662, nel manoscritto noto come «Centonovantadue ricette dell'800 padano» del 1860 e nel «Ricettario» di Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, pure del 1860, fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe.

Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 — il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padroni di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 (Tripi «Centonovantadue ricette dell'800 padano») e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, e pubblicato nel 2001 (Ronzoni «Un libro di cucina modenese dell'ottocento») — che riportano modalità di preparazione della confettura.

La reputazione della confettura «Amarene Brusche di Modena» è stata determinata, oltre che dalla maestria degli abitanti dei comuni di cui all'art. 3, anche dalle caratteristiche qualitative e organolettiche del prodotto in argomento che riesce a distinguersi con decisione da tutti gli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Tali caratteristiche sono poi il felice risultato di quei requisiti organolettici e chimico-fisici della materia prima derivante dalle varietà di ciliegio acido coltivate nell'areale indicato, dove i terreni si caratterizzano per un drenaggio, una tessitura e un livello di profondità del profilo di terreno coltivato ottimali allo sviluppo delle piante, tali da ottenere produzioni di alto livello qualitativo e merceologico ben rinomati.

Infatti i volumi di produzione non trovano ostacoli ad una pronta collocazione sul mercato, sia in Italia che all'estero (*cfr.* Bollettini della C.C.I.A.A. di Modena).

Art. 7.

*Controlli*

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA, via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - Tel. +390445/313011 - Fax +390445/313070 - e-mail: csqa@csqa.it.

Art. 8.

*Etichettatura*

La confettura «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. è confezionata in contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le seguenti capacità: 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml e, per uso professionale, 2.650 ml, 5.000 ml ed altri formati e materiali idonei al contatto alimentare.

La confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, riportato di seguito e dettagliatamente descritto, i seguenti elementi:

il simbolo grafico comunitario;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice.

Il produttore ha facoltà di indicare in etichetta i riferimenti alla varietà della pianta da cui proviene il frutto, l'annata di produzione, nonché il metodo di coltivazione impiegato.

Il logo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» I.G.P. consiste in una figura formata da una A graziata in carattere tipografico times in colore verde scuro (pantone n. 363) nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena in colore rosso (pantone n. 1.788) con gambo e foglia. Il gambo del frutto è nella sua lunghezza in colore verde chiaro (pantone n. 382) e all'apice in colore rosso (pantone n. 1.788), mentre la foglia, che si confonde parzialmente con la lettera A, è in colore verde scuro nella parte superiore (pantone n. 363) e in colore verde chiaro nella parte inferiore (pantone n. 382).

La figura è inscritta in un quadrato di mm. 74×74. Nello spazio sottostante su righe è riprodotta la scritta in colore nero AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P. riportata in carattere tipografico novarese medium in tre righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale rispettivamente di mm. 106, 61, 30 e di altezza mm. 7, fra loro distanziate di mm. 4.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. La dicitura «Amarene Brusche di Modena» è intraducibile.

AMARENE BRUSCHE
DI MODENA
I.G.P.

**12A11149**

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-246) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € | **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € | **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € | **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € | **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € | **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.